# Informazioni generali

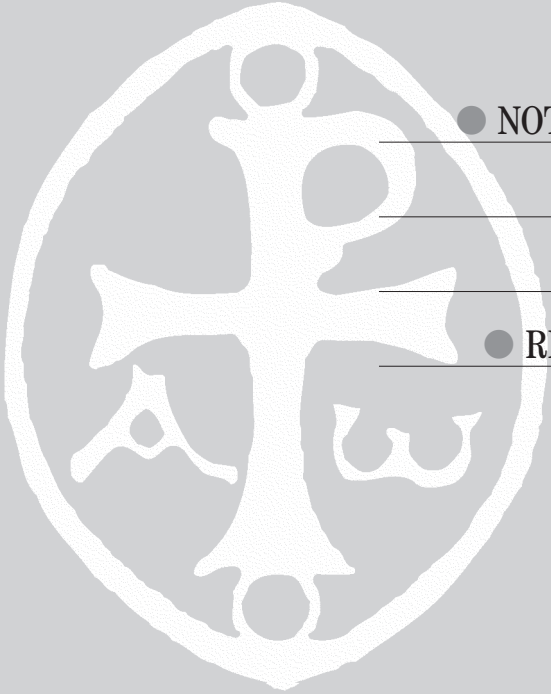

- NOTIZIA STORICA
- DECRETO
- STATUTO
- REGOLAMENTO

# NOTIZIA STORICA

La *Universitas Theologorum* o *Studio Teologico* fu istituito a Padova da Urbano V con decreto del 15 aprile 1363.
Per secoli le cattedre di teologia rimasero monopolio degli Ordini religiosi, presso i cui conventi insegnarono maestri e convennero discepoli celebri in tutta Europa. A queste scuole, il libero Comune di Padova e la Signoria dei Carraresi prima, il Senato della Serenissima poi, non mancarono di concedere autonomie e privilegi, istituendo di volta in volta cattedre complementari e di specializzazione.
Il Vescovo e Cardinale San Gregorio Barbarigo, gran riformatore della vita culturale, spirituale e pastorale a Padova tra il 1664 e il 1697, diede vita nel Seminario ad una scuola di teologia che dai "Riformatori dello Studio" nel 1771 fu equiparata, per il valore giuridico dei titoli, a quella universitaria. Quest'ultima continuò ad essere gestita dai religiosi fino al 1797. Nel 1806 Napoleone decretò la soppressione della Facoltà Teologica e del Collegio dei teologi.
La caduta definitiva di Napoleone e l'avvento dell'Austria riportarono la Facoltà Teologica all'Università nello spirito del giuseppismo asburgico e secondo quanto da decenni già si faceva negli altri territori dell'Impero. Soltanto a partire dal Concordato del 1855 i Seminari e la Facoltà Teologica ritornarono sotto la giurisdizione vescovile. Da allora però e più ancora a partire dal Primo Concilio Provinciale Veneto del 1859 ci fu un lento e inesorabile declino della teologia universitaria. Dopo la soppressione della Teologia da tutte le università italiane il 24 gennaio 1873, il Vescovo Giuseppe Callegari ottenne dalla Santa Sede la restituzione della Facoltà Teologica al Seminario facendola dipendere direttamente dalla Sacra Congregazione degli Studi e con diritto di conferire i gradi accademici anche a chierici degli altri seminari del Veneto. Il decreto di approvazione degli statuti della nuova Facoltà, fregiata del titolo di 'Pontificia', è del 25 settembre 1894. Essa durò fino alla riforma degli istituti accademici sancita da Pio XI con la costituzione apostolica *Deus scientiarum Dominus* del 24 maggio 1931.
A partire dal 1 novembre 1972 è nuovamente stata istituita a Padova la Facoltà Teologica come "Sezione Parallela" della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.
Inoltre, con decreto del 30 luglio 1986, la Congregazione per l'Educazione Cattolica, accogliendo la richiesta della Conferenza Episcopale Triveneta, erigeva "ad quadriennium" l'Istituto Superiore di Scienze Religiose delle Venezie, ponendolo sotto la responsabilità accademica della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Mediante decreto dell'11 luglio 1996 la Congregazione per l'Educazione Cattolica approvò definitivamente l'ISSR delle Venezie. La sede centrale venne posta in Padova. Successivamente vennero erette tre sedi staccate: il 13 marzo 1987 a Udine, il 27 giugno 1989 a Trento e l'11 giugno 1996 a San Pietro martire di Verona. Si attuava così una rete di istituzioni accademiche al servizio delle Chiese del Triveneto.
A tal proposito, la Conferenza Episcopale Triveneta, nel documento "La croce di Aquileia", che raccoglieva il lavoro svolto nel Convegno di Aquileia (1991), affermava: "Alcuni settori di collaborazione sembrano particolarmente urgenti e necessari, e devono diventare spazio concreto di attività comune per le nostre chiese. Il primo è il potenziamento della formazione teologica, al quale vorremmo provvedere anche assicurando alla nostra Regione ecclesiastica la presenza di istituti teologici accademici, che siano luogo e stimolo

per un permanente approfondimento delle verità della fede nel contesto culturale della nostra terra, e per la preparazione di operatori pastorali e di maestri" (n. 15).
In tal senso, il lavoro svolto in questi ultimi anni nonché le particolarità proprie delle Chiese del Triveneto – si pensi, ad esempio, alla loro posizione geografica che le apre verso l'Europa dell'Est, alla loro vocazione ecumenica e alla rete di Università diffuse su tutto il territorio – hanno mostrato l'opportunità, conformemente al processo di riforma degli studi teologici in atto nella Chiesa in Italia e promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana, di erigere una Facoltà Teologica Regionale concepita secondo il modello di un'istituzione accademica a rete.
Il 20 giugno 2005 con Decreto della Congregazione per l'Educazione Cattolica (prot. n. 1593/2004) è stata eretta la Facoltà Teologica del Triveneto con sede nella città di Padova; ad essa è stato riconosciuto il potere di conferire i gradi accademici di Baccalaureato, Licenza (Teologia Pastorale e Teologia Spirituale) e Dottorato in Teologia. Con il medesimo Decreto la Congregazione ha approvato gli Statuti della Facoltà e ha nominato Gran Cancelliere il Patriarca di Venezia, Presidente della Conferenza Episcopale Triveneta.
Il 10 marzo 2006 con Decreto del Ministro dell'Interno (D.C.A.C. 18 - fascicolo n. 5399/PD) è stata riconosciuta la personalità giuridica civile alla Facoltà Teologica del Triveneto con sede in Padova (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 6-4-2006, n. 81 al 06A03317) e successivamente è stata iscritta al registro prefettizio delle persone giuridiche della Prefettura di Padova al n. 36 P.

Gli Istituti Teologici Affiliati (cinque) nonché i diversi Istituti Superiori di Scienze Religiose (undici) presenti nella Regione Ecclesiastica del Triveneto sono collegati alla Facoltà Teologica del Triveneto allo scopo di rendere più compiuta la dimensione regionale della formazione teologica accademica. Altri Istituti presenti sul territorio, dei quali alcuni nati da famiglie religiose e vincolati a istituzioni accademiche romane, hanno stabilito apposite convenzioni con la Facoltà Teologica del Triveneto: Istituto Teologico S. Antonio Dottore, Istituto di Liturgia Pastorale, Studio Teologico Accademico di Bressanone, Istituto Filosofico "Aloisianum" di Padova, Istituto Superiore di Scienze Religiose "Santa Maria di Monte Berico" e Federazione delle Scuole di Formazione Teologica del Triveneto. Sono state sottoscritte altre importanti Convenzioni con Università pubbliche ed ecclesiastiche: il 2 marzo 2011 con l'Università degli studi di Padova; il 27 marzo 2015 con l'Università degli Studi di Verona - la Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona - i Conservatori di Musica Evaristo Felice dall'Abaco di Verona e Arrigo Pedrollo di Vicenza; il 24 aprile 2015 con la Facoltà di Diritto Canonico San Pio X di Venezia. Alcune Convenzioni prevedono lo scambio di docenti e studenti, il reciproco riconoscimento di corsi e crediti formativi e la collaborazione nella realizzazione di seminari, conferenze e altre attività formative e culturali.

La Facoltà Teologica del Triveneto intende garantire sia una rigorosa attività accademico-scientifica nell'ambito della teologia e delle scienze religiose, sia un suo reale radicamento sul territorio della Regione Ecclesiastica.

L'agenzia AVEPRO (Agenzia della Santa Sede per la valutazione e la promozione della qualità delle Università e Facoltà ecclesiastiche), membro di ENQA (www.enqa.eu), a seguito della visita compiuta alla sede della Facoltà dal 6 all'8 maggio 2013, ha stilato il "Rapporto della Commissione esterna per la valutazione della Facoltà Teologica del Triveneto" con il quale si certifica che la qualità accademica degli studi (didattica, ricerca, organismi di gestione e di servizio) è conforme agli standard indicati dal "Processo di Bologna". Il "Rapporto della Commissione esterna" può essere consultato nel sito della Facoltà (www.fttr.it) e nel sito dell'AVEPRO (www.avepro.va - sezione "Rapporti valutazione").

1593/2004

CONGREGATIO
DE INSTITUTIONE CATHOLICA
(DE SEMINARIIS ATQUE STUDIORUM INSTITUTIS)

CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA (de Seminariis atque Studiorum Institutis), lectis perpensisque STATUTIS Facultatis Theologicæ Trivenetæ, in civitate Patavina sitæ, ad normam Constitutionis Apostolicæ *Sapientia christiana* recognitis, quæ in eorundem XLVI articulis definiuntur ac statuuntur **rata habet** et ad alterum quinquennium **approbat**; iisque ad quos pertinet, ut rite observentur, præcipit; ceteris servatis de iure servandis; contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romæ, ex ædibus eiusdem Congregationis, die XI mensis Iulii, a. D. MMXI.

+ Johannes Ludovicus Bruguès O.P.
A SECRETIS

D. Vincentius Zani
SUBSECRETARIUS

La Congregazione per l'Educazione Cattolica, con lettera del 1 agosto 2016 (Prot. 1593-2004), ha concesso la proroga della validità degli Statuti della Facoltà Teologica del Triveneto, fino all'11 luglio 2017.

# STATUTO

## TITOLO I
## NATURA E FINE DELLA FACOLTÀ

### *Art. 1*

La Facoltà Teologica del Triveneto, eretta dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica con il diritto di conferire, a norma del presente Statuto, i gradi accademici in Sacra Teologia e in Scienze Religiose, è promossa dalla Conferenza Episcopale Triveneta.

### *Art. 2*

Oltre le finalità comuni a tutte le Facoltà di Teologia, secondo l'art. 66 della Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana*, la Facoltà Teologica del Triveneto si propone di:

a) promuovere gli studi delle discipline sacre e di quelle ad esse connesse approfondendo anzitutto la conoscenza scientifica della Rivelazione cristiana e di ciò che ad essa è collegato, enucleando sistematicamente le verità ivi contenute, considerando alla loro luce i nuovi problemi emergenti e ricercando le forme ottimali per una comunicazione adeguata delle verità della fede agli uomini del nostro tempo;
b) collaborare all'inculturazione della Verità cristiana, in dialogo interdisciplinare con la cultura contemporanea, in modo di sostenere le Chiese del Triveneto nella loro missione;
c) creare un'istituzione accademica regionale in grado di recepire situazioni e problemi della società, della cultura e della vita ecclesiale della Regione Ecclesiastica del Triveneto. La Facoltà elabora e propone, in comunione e stretta collaborazione con le Chiese locali, indicazioni e orientamenti utili alla missione ecclesiale;
d) curare la formazione teologica dei candidati al ministero ordinato e di quanti, religiosi o laici, affrontino lo studio scientifico della teologia per una qualifica accademica in vista del servizio ecclesiale e sociale e in vista dell'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole;
e) promuovere forme di collaborazione e di ricerca, intensificando e qualificando il dialogo con le numerose Università e istituzioni culturali presenti nella Regione.

### *Art. 3*

La Facoltà Teologica del Triveneto è costituita dalla Sede Centrale di Padova, dagli Istituti Teologici Affiliati e dagli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati.

Mediante apposite convenzioni sarà possibile istituire forme di collaborazione stabile tra la Facoltà Teologica del Triveneto e altre Istituzioni Teologiche presenti nel territorio.

*Art. 4*

La Facoltà persegue i suoi fini anzitutto mediante l'istituzione di cicli accademici per il conseguimento dei gradi in Sacra Teologia (baccalaureato, licenza e dottorato) e in Scienze Religiose (laurea e laurea magistrale), la promozione di adeguate biblioteche, di ricerche e di pubblicazioni scientifiche, di percorsi di formazione teologica nonché l'organizzazione di convegni di studio.

*Art. 5*

La vita della Sede Centrale e degli Istituti è regolata dal presente Statuto, dal Regolamento di Facoltà e dagli specifici Statuti e Regolamenti dei singoli Istituti.

## Titolo II

## LA COMUNITÀ ACCADEMICA E IL SUO GOVERNO

*Art. 6 La Comunità Accademica*

La comunità accademica è formata da tutte le persone che, a diverso titolo, partecipano alla vita della Facoltà Teologica del Triveneto nella Sede centrale e negli Istituti Teologici Affiliati e negli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati. Tali persone – autorità accademiche, docenti, studenti e personale addetto – ciascuna secondo la propria condizione e funzione, sono corresponsabili del conseguimento delle finalità dell'intera Facoltà, oltre che del bene dell'Istituto in cui precipuamente operano.

*Art. 7 Le Autorità Accademiche*

Le autorità accademiche della Facoltà sono personali e collegiali.

a) Sono autorità personali:
   a. il Gran Cancelliere;
   b. il Vice Gran Cancelliere;
   c. il Preside;

d. il Vice Preside;
e. i Direttori degli Istituti.

b) Sono autorità collegiali:
a. la Commissione Episcopale;
b. il Consiglio di Facoltà;
c. i Consigli di Istituto;
d. il Consiglio di Amministrazione.

Il Gran Cancelliere, il Preside e il Consiglio di Facoltà sono autorità comuni della sede centrale della Facoltà, degli Istituti Teologici affiliati e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose.

## AUTORITÀ PERSONALI

### *Art. 8 Il Gran Cancelliere*

a) Il Gran Cancelliere della Facoltà Teologica del Triveneto è il Presidente della Conferenza Episcopale Triveneta.

b) I compiti del Gran Cancelliere sono indicati negli artt. 12 e 13 della Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* e nell'art. 8 delle *Ordinationes*. In particolare:
a. promuove l'impegno scientifico e procura che la dottrina cattolica sia integralmente custodita;
b. propone alla Congregazione per l'Educazione Cattolica la nomina del Preside;
c. nomina i docenti stabili della sede centrale della Facoltà dopo aver richiesto e ottenuto il *nulla osta* dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, conferendo l'autorizzazione o la *missio canonica* ai medesimi docenti;
d. nomina i docenti stabili e i Direttori degli Istituti Teologici affiliati e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati su proposta del Vescovo Moderatore dell'Istituto e dopo aver ricevuto il *nulla osta* dalla Facoltà e dalla Commissione Episcopale;
f. nomina il Vice Preside, il Segretario Generale e l'Economo della Facoltà, presentati dal Preside e dopo aver ricevuto il consenso dalla Commissione Episcopale;
g. richiede l'approvazione dello Statuto della Facoltà e degli Statuti dei singoli Istituti alla Congregazione per l'Educazione Cattolica;
h. informa la Congregazione per l'Educazione Cattolica circa gli affari più importanti e invia ad essa, ogni tre anni, una relazione particolareggiata intorno alla situazione accademica ed economica della Facoltà.

### *Art. 9 Il Vice Gran Cancelliere*

a) Il Vice Gran Cancelliere è il Vescovo della Diocesi di Padova.

b) I compiti del Vice Gran Cancelliere sono:
a. coadiuvare nei suoi compiti il Gran Cancelliere;

b. favorire l'unione tra tutti i membri della comunità accademica della sede centrale;
c. ricevere la professione di fede del Preside e dei docenti nominati stabili della sede centrale e conferire la *missio canonica* e la *venia docendi* ai Docenti non stabili della sede centrale della Facoltà.

### *Art. 10 Il Preside della Facoltà*

a) Il Preside della Facoltà è nominato dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica. Il nome è presentato dal Gran Cancelliere dopo la scelta operata dalla Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto nella terna di docenti stabili presentata dal Consiglio di Facoltà.
b) Il Preside della Facoltà dura in carica quattro anni. Può essere rieletto, immediatamente, una sola volta.
c) Al Preside compete:
   a. dirigere, promuovere e coordinare tutta l'attività della comunità accademica, specialmente riguardo agli studi;
   b. rappresentare la Facoltà;
   c. convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e il Collegio plenario dei docenti e inoltre il Consiglio di Istituto e il Collegio dei docenti della Sede Centrale;
   d. riferire alla Commissione Episcopale e al Gran Cancelliere sugli affari più importanti;
   e. insieme al Vice Preside e ai Direttori degli Istituti Teologici Affiliati e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose promuovere la collaborazione tra gli Istituti;
   f. preparare annualmente una relazione sulla vita e l'attività della Facoltà che, approvata dal Consiglio di Facoltà, sarà sottoposta alla Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto;
   g. inviare una relazione quadriennale alla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

### *Art. 11 Il Vice Preside*

a) Nell'esercizio delle sue funzioni il Preside è aiutato da un Vice Preside, nominato dalla Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto entro una terna di docenti stabili proposta dal Consiglio di Facoltà, sentito il parere del Preside.
b) Il Vice Preside esercita le funzioni previste dal presente Statuto o a lui espressamente delegate; sostituisce il Preside in sua assenza e gli riferisce su ogni attività compiuta.
c) Il Vice Preside dura in carica quattro anni ed è rieleggibile immediatamente una sola volta.

### *Art. 12 I Direttori degli Istituti Teologici Affiliati e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati*

a) I Direttori dei singoli Istituti Teologici Affiliati e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati sono nominati dal Gran Cancelliere. Essi devono essere docenti stabili dell'Istituto, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili immediatamente una sola volta.
b) I Direttori degli Istituti sono membri del Consiglio di Facoltà.
c) I compiti dei Direttori degli Istituti sono determinati dai singoli Statuti e Regolamenti di Istituto.

## AUTORITÀ COLLEGIALI

### *Art. 13 Norme comuni alle autorità collegiali*

a) Colui che presiede un Consiglio o un Collegio accademico o una commissione deve curare che, almeno sette giorni prima della riunione, tutti coloro che devono essere convocati ricevano l'ordine del giorno; nei casi più urgenti la convocazione può avvenire anche fino al giorno prima e per telefono.
b) Tutti coloro che sono stati legittimamente convocati hanno il dovere di partecipare alla riunione; nel caso che la discussione verta su uno dei convocati, questi deve lasciare al momento l'assemblea, fatto salvo il diritto alla propria difesa.
c) I voti vengono dati in segreto, se si tratta di elezioni o di altro argomento che riguarda le singole persone, oppure se ciò è richiesto da uno di coloro che hanno diritto di voto.
d) Per quanto riguarda il modo di procedere, il computo dei voti e la validità del Collegio e delle sue delibere, si osservino le norme generali del diritto canonico.

### *Art. 14 La Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto*

a) La Commissione Episcopale è costituita con lo scopo di guidare e coordinare le attività della Facoltà nel suo insieme raccordandole, in particolare, con la vita e la pastorale delle Chiese del Triveneto.
b) La Commissione Episcopale è composta da:
   a. il Gran Cancelliere, che la presiede;
   b. il Vice Gran Cancelliere;
   c. il Vescovo delegato per gli studi teologici della Conferenza Episcopale Triveneta, che funge da Segretario della Commissione;
   d. un Vescovo per ciascuna Regione civile, designato dalla Assemblea della Conferenza Episcopale Triveneta.
   Può essere invitato, senza diritto di voto, un altro Vescovo o un rappresentante della Facoltà.

c) I compiti della Commissione Episcopale sono:
   a. scegliere nella terna presentata dal Consiglio di Facoltà il nome da proporre al Gran Cancelliere perché lo presenti alla Congregazione per l'Educazione Cattolica per la nomina o conferma a Preside;
   b. approvare eventuali modifiche allo Statuto da presentare alla Congregazione per l'Educazione Cattolica;
   c. approvare il Regolamento della Facoltà e gli specifici Regolamenti dei singoli Istituti;
   d. approvare le proposte di nomina a docenti stabili da presentare al Gran Cancelliere;
   e. dare il *nulla osta* alla nomina dei Direttori dei singoli Istituti;
   f. approvare le delibere d'ampliamento delle attività accademiche;
   g. verificare e approvare i bilanci economici della Facoltà;
   h. nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
   i. valutare la relazione annuale sulla vita e l'attività della Facoltà, preparata dal Preside e approvata dal Consiglio di Facoltà.

### *Art. 15 Il Consiglio di Facoltà*

Il Consiglio di Facoltà è composto:
a) dal Preside;
b) dal Vice Preside;
c) da tutti i docenti stabili della Facoltà;
d) dai Direttori degli Istituti;
e) da due rappresentanti dei docenti non stabili della Facoltà, eletti ogni anno tra i membri del Collegio plenario dei docenti;
f) da tre rappresentanti degli studenti della Facoltà di cui uno della sede;
g) dal Segretario Generale della Facoltà, che è anche Segretario del Consiglio, senza diritto di voto.

### *Art. 16 I compiti del Consiglio di Facoltà*

Il Consiglio di Facoltà si riunisce almeno due volte l'anno convocato dal Preside, oppure su convocazione straordinaria richiesta dal Preside o da due terzi dei membri. In quest'ultimo caso, l'incontro avverrà entro un mese dalla richiesta.
È compito del Consiglio di Facoltà:
a) determinare nelle sue linee generali l'attività accademica della Facoltà ed elaborare il Regolamento di Facoltà da sottoporre all'approvazione della Commissione Episcopale;
b) proporre una terna alla Commissione Episcopale per le nomine del Preside, del Vice Preside, del Segretario Generale e dell'Economo della Facoltà;
c) proporre alla Commissione Episcopale i candidati per la nomina a docenti stabili della sede centrale della Facoltà ed esprimere il proprio parere circa l'idoneità dei docenti degli ITA e degli ISSR in vista della loro cooptazione e della loro pro-

mozione a stabili;
d) eleggere i membri di commissioni destinate a studiare problemi relativi alla Facoltà;
e) dare il proprio parere sull'ampliamento delle attività accademiche;
f) esaminare e approvare, in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto e il Regolamento degli ITA e degli ISSR;
g) proporre eventuali modifiche al presente Statuto;
h) aiutare e consigliare i singoli Istituti Teologici Affiliati e gli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati a riguardo di eventuali iniziative di collaborazione con altre realtà accademiche;
i) promuovere incontri periodici su tematiche di comune interesse ai fini di stimolare la qualità degli studi;
j) nominare il Delegato per le Biblioteche;
k) approvare la relazione annuale sulla vita e l'attività della Facoltà preparata dal Preside, da trasmettere alla Commissione Episcopale e le relazioni quinquennali sulla vita e l'attività accademica degli ITA e degli ISSR.

### *Art. 17 Il Comitato degli Istituti Superiori di Scienze Religiose*

All'interno del Consiglio di Facoltà viene costituito il Comitato degli Istituti Superiori di Scienze Religiose. Il Comitato è formato dal Preside della Facoltà e dai Direttori degli Istituti Superiori di Scienze Religiose.
Esso si riunisce almeno una volta all'anno e ha il compito di curare il coordinamento tra i diversi Istituti.

### *Art. 18 I Consigli di Istituto della Sede centrale e degli Istituti*

a) I Consigli di Istituto della Sede Centrale e degli Istituti affiliati e collegati hanno la responsabilità sulle rispettive istituzioni accademiche.
b) La composizione dei Consigli di Istituto è regolamentata dagli Statuti e dai Regolamenti propri degli Istituti.
c) Il Consiglio di Istituto della sede è composto:
   a. dal Preside o dal Direttore dell'Istituto, che lo presiede;
   b. dai docenti stabili della sede centrale o dell'Istituto;
   c. dai rappresentanti dei docenti non stabili della sede centrale (quattro) o dell'Istituto (due), eletti ogni anno;
   d. da due rappresentanti degli studenti della sede centrale o dell'Istituto, eletti ogni anno;
   e. dal Segretario, senza diritto di voto.
d) I compiti dei Consigli di Istituto sono stabiliti dagli Statuti e dai Regolamenti dei singoli Istituti approvati dalla Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto.
e) I Consigli di Istituto sono competenti a:
   a. guidare la vita e l'attività dei singoli Istituti;

b. approvare la proposta avanzata dal Direttore di candidare come docente stabile un docente del proprio Istituto. Per l'occasione il Consiglio sarà formato dai soli docenti stabili dell'Istituto;
c. verificare e approvare i bilanci del relativo Istituto.

### *Art. 19 Il Consiglio di Amministrazione*

a) La gestione economica della Facoltà è affidata al Consiglio di Amministrazione.
b) Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
   a. il Presidente, nominato dal Gran Cancelliere su indicazione della Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto per un periodo di tre anni;
   b. il Preside della Facoltà;
   c. il Segretario generale;
   d. l'Economo della Facoltà, senza diritto di voto, che funge da Segretario del Consiglio;
   e. tre o quattro laici competenti in campo economico, finanziario, giuridico, scelti tenendo presente la base territoriale della Facoltà;
   f. un responsabile per il *fund raising*, senza diritto di voto.
c) Il Consiglio deve essere convocato dal suo Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta la convocazione venga richiesta almeno da due consiglieri. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il Preside e l'Economo, propone gli argomenti all'ordine del giorno.
d) La gestione economica è affidata al Consiglio per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l'approvazione della Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto.
e) L'attività del Consiglio si attiene alle indicazioni di un apposito regolamento che ne definisce le procedure nel rispetto delle leggi canoniche e civili.

# TITOLO III
# I DOCENTI

## *Art. 20 I Docenti della Facoltà*

a) I docenti della Facoltà si dividono in docenti stabili della sede e degli Istituti Teologici - che possono essere ordinari o straordinari - e docenti non stabili, che possono essere incaricati, a contratto e invitati.
b) I Docenti stabili e non stabili sono membri del Collegio plenario della Facoltà e del Collegio del proprio Istituto.

## *Art. 21 Il Collegio plenario dei Docenti della Facoltà*

a) Il Collegio plenario dei docenti della Facoltà è composto da tutti i docenti impegnati, a qualunque titolo, nella Sede centrale e negli Istituti Teologici Affiliati e Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati.
b) Gli incontri del Collegio plenario dei docenti della Facoltà sono destinati a una condivisione di valutazione sulla vita della Facoltà nelle sue varie articolazioni, a un aggiornamento delle prospettive e a una conoscenza dei docenti.
c) Il Collegio plenario dei docenti si riunisce almeno una volta all'anno ed elegge i due rappresentanti dei docenti non stabili per il Consiglio di Facoltà.

## *Art. 22 I Docenti ordinari*

a) I docenti *ordinari* sono docenti assunti dalla Facoltà a titolo definitivo e a tempo pieno. La Facoltà affida loro peculiari responsabilità.
b) Dedicarsi a tempo pieno alla Facoltà per un docente ordinario significa occuparsi della ricerca scientifica, attendere alle mansioni d'insegnamento e all'assistenza accademica degli studenti, partecipare attivamente alla vita della Facoltà e in particolare agli organismi collegiali. Non avrà incarichi esterni che lo distolgano da questi compiti.
c) I requisiti per essere promosso a docente ordinario, oltre a quelli previsti per essere docente straordinario, sono:
   a. avere insegnato con efficacia almeno tre anni come docente straordinario la disciplina al cui insegnamento è chiamato nella Facoltà o negli Istituti;
   b. avere pubblicato lavori che segnino un progresso nella disciplina insegnata;
   c. avere il consenso scritto dal proprio Ordinario.
d) I docenti ordinari sono nominati dal Gran Cancelliere avuto il *nulla osta* della Congregazione per l'Educazione Cattolica, in caso della sede. La procedura di concorso o di cooptazione di un docente ordinario è stabilità dal Regolamento

della Facoltà approvato dalla Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto.

e) Il Consiglio di Facoltà fissa il numero di posti a docente ordinario, in rapporto alle esigenze dell'attività didattica e scientifica della Facoltà. Rivede tale numero almeno ogni tre anni.

### *Art. 23 I Docenti straordinari*

a) I docenti *straordinari* sono docenti che, previo il nulla osta della Congregazione per l'Educazione Cattolica, sono assunti dalla Facoltà a tempo pieno.
b) I requisiti per essere nominato docente straordinario sono:
   a. distinguersi per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita, per senso di responsabilità ecclesiale e accademica;
   b. avere conseguito il Dottorato in una Facoltà canonicamente riconosciuta o titolo equipollente;
   c. avere dimostrato attitudine all'insegnamento universitario mediante un sufficiente tirocinio (almeno tre anni);
   d. avere dimostrato attitudine alla ricerca mediante adeguate pubblicazioni scientifiche;
   e. avere il consenso scritto del proprio Ordinario.
c) I docenti straordinari sono nominati dal Gran Cancelliere avuto il nulla osta della Congregazione per l'Educazione Cattolica, in caso della sede. La procedura di concorso o di cooptazione di un docente straordinario è stabilita dal Regolamento della Facoltà approvato dalla Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto.
d) Dopo tre anni di insegnamento, un docente straordinario può fare richiesta di essere promosso a docente ordinario.

### *Art. 24 I Docenti non stabili*

a) Le norme peculiari riguardanti i docenti degli Istituti Teologici Affiliati e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati che non siano docenti stabili della Facoltà (docenti incaricati, a contratto, invitati), sono indicate dai relativi Regolamenti dei singoli Istituti approvati dalla Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto.
b) I docenti *non stabili*, la cui nomina è di competenza del Moderatore dell'Istituto dove insegna, devono essere in possesso almeno della Licenza canonica o di un titolo equipollente, devono essere capaci di indagine scientifica ed avere buone attitudini all'insegnamento.
c) I docenti *incaricati* sono coloro che, non essendo assunti a tempo pieno, ricevono annualmente un incarico di insegnamento e collaborano regolarmente alla vita della Facoltà.
d) I docenti *a contratto* sono coloro che, pur essendo assunti a tempo pieno, hanno il compito di prestare aiuto nell'insegnamento e nelle ricerche scientifiche al

docente stabile al quale vengono assegnati. I docenti a contratto vengono impegnati in un progetto di ricerca scientifica, in attività di tutorato degli studenti, nell'aggiornamento delle biblioteche e nella conduzione di eventuali seminari e corsi, sotto la responsabilità del docente stabile di riferimento.

e) I docenti *invitati* sono scelti fra personalità del mondo accademico o professionale, e la cui competenza sia riconosciuta tra gli esperti di una determinata materia.

### *Art. 25 Norme generali per i Docenti*

a) Tutti i docenti devono distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, senso di responsabilità ecclesiale e accademica. L'insegnamento dovrà essere improntato alla convinta adesione alla divina Rivelazione, nella fedeltà al Magistero della Chiesa e nel rispetto della verità scientifica.
b) I docenti stabili, che insegnano discipline concernenti la fede e la morale cattolica, devono ricevere la *missio canonica* dal Gran Cancelliere, dopo aver emesso la professione di fede.
c) Tutti i docenti non stabili devono essere in possesso del *nulla osta* del Moderatore dal quale dipende l'Istituto dove insegnano.
d) I docenti al termine dell'anno accademico nel quale abbiano compiuto il settantesimo anno di età, cessano di diritto dall'ufficio. Tuttavia fino all'età di settantacinque anni possono essere affidati a loro corsi annuali d'insegnamento in qualità di docenti invitati.
e) Ai docenti ordinari, che a motivo di un ufficio più importante o per malattia o per età hanno smesso di insegnare, è conferito il titolo di docenti emeriti. Gli altri, che hanno insegnato almeno dieci anni in Facoltà, possono essere annoverati tra gli emeriti dal Consiglio di Facoltà.
f) Il Gran Cancelliere, coadiuvato dalla Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto, può privare della *missio canonica* o licenza di insegnare il docente che abbia insegnato contro la dottrina cattolica o si sia mostrato non più idoneo all'insegnamento, fatto sempre salvo il diritto di difesa e osservato quanto prescritto dall'art. 22, 2-3 delle *Ordinationes* della Costituzione *Sapientia Christiana*.

# Titolo IV
# GLI STUDENTI

## *Art. 26 Gli Studenti*

a) La Facoltà è aperta a tutti coloro che, forniti di regolare attestato, idonei per condotta morale e per gli studi precedenti, desiderino apprendere la Teologia e le Scienze Religiose.
b) Gli studenti si dividono in ordinari, straordinari, uditori e ospiti.

## *Art. 27 Gli Studenti ordinari*

a) Gli studenti ordinari sono quelli che, aspirando ai gradi accademici rilasciati dalla Facoltà, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte.
b) Per essere ammesso come studente ordinario al Ciclo di Baccalaureato o al Ciclo di Laurea in Scienze Religiose è necessario aver conseguito il titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università di Stato. A discrezione del Preside o del Direttore del singolo Istituto potrà essere richiesta allo studente la frequenza di qualche corso integrativo.
c) Per essere ammesso come studente ordinario al Ciclo per la Laurea Magistrale in Scienze Religiose è necessario essere in possesso del titolo di Laurea in Scienze Religiose.
d) Per essere ammesso come studente ordinario al Ciclo per la Licenza in Teologia è necessario essere in possesso del titolo di Baccalaureato in Teologia con qualifica non inferiore a 24 trentesimi.
e) Per essere ammesso come studente ordinario al ciclo per il Dottorato in Teologia è necessario essere in possesso della Licenza in Teologia con qualifica non inferiore a 27 trentesimi.
f) Gli studenti ordinari non possono essere contemporaneamente iscritti a un'altra Facoltà ecclesiastica o civile.

## *Art. 28 Gli Studenti straordinari*

a) Sono studenti straordinari coloro che pur frequentando tutte le discipline, o una buona parte di esse, con relativo esame, mancano del titolo prescritto per il ciclo che frequentano.
b) Per essere iscritti come straordinari è necessario che gli alunni dimostrino di aver idoneità ai corsi che intendono frequentare.

### *Art. 29 Gli Studenti uditori e ospiti*

Si definiscono uditori e ospiti gli studenti che con il consenso del Direttore sono ammessi a frequentare solo alcuni corsi, con diritto di esame.

### *Art. 30 Norme generali per gli Studenti*

a) Gli studenti partecipano alla vita e al governo della Facoltà nei modi determinati dal Regolamento della Facoltà approvato dalla Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto.
b) Per poter essere ammessi agli esami è necessario aver seguito le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline.
c) Gli studenti dei seminari e i sacerdoti o religiosi hanno bisogno dell'autorizzazione del proprio superiore per poter essere iscritti alla Facoltà. Per gli studenti laici è richiesta di norma una lettera di presentazione di un'autorità ecclesiastica.
d) Per gravi infrazioni alla disciplina gli studenti sono passibili delle sanzioni previste dal Regolamento della Facoltà approvato dalla Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto.

## TITOLO V

## GLI UFFICIALI E IL PERSONALE ADDETTO

### *Art. 31 Gli Ufficiali della Facoltà*

a) Gli Ufficiali della Facoltà sono: il Segretario Generale e l'Economo.
b) Gli Ufficiali della Facoltà sono presentati dal Preside, dopo aver sentito il Consiglio di Facoltà, alla Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto, che li nomina per un periodo di cinque anni rinnovabili.
c) La Facoltà si avvale anche dell'opera di personale ausiliario, sia assunto sia volontario. I diritti e i doveri saranno precisati dal Regolamento della Facoltà e, nel caso, dal contratto di lavoro.
d) Sia la Sede Centrale che ogni singolo Istituto possono avere personale addetto proprio, i cui compiti sono determinati dai Regolamenti.

### *Art. 32 Il Segretario Generale*

a) Spetta al Segretario Generale:
   a. curare che venga eseguito correttamente quanto stabilito dalla Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto, dal Preside e dai Consigli;
   b. esigere e riscontrare tutti i documenti, soprattutto quelli che riguardano l'iscrizione degli studenti, l'ammissione a sostenere gli esami, il conseguimento dei gradi accademici;
   c. preparare e attestare i documenti ufficiali sottoponendoli alla firma dell'autorità competente;
   d. curare i rapporti tra la Sede Centrale e gli Istituti Teologici Affiliati e gli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati;
   e. curare la stampa delle pubblicazioni ufficiali e del calendario della Facoltà;
   f. curare i verbali degli organismi collegiali, i registri e l'archivio della Facoltà.
b) Il Segretario Generale è Segretario del Consiglio di Facoltà, al quale partecipa senza diritto di voto.

### *Art. 33 L'Economo*

a) L'Economo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, al quale partecipa senza diritto di voto.
b) L'Economo ha cura dell'amministrazione ordinaria della Facoltà e cura che venga eseguito quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

## Titolo VI
## ORDINAMENTO DEGLI STUDI

### *Art. 34 L'ordinamento degli studi*

a) La Facoltà garantisce, nella ferma adesione alla divina Rivelazione come proposta dal Magistero della Chiesa, un'adeguata libertà di ricerca e di insegnamento, con la finalità di un progresso nella conoscenza della Verità rivelata e di una risposta alle necessità pastorali del Popolo di Dio.
b) L'ordinamento degli studi viene precisato nei rispettivi Regolamenti della Sede Centrale, dei singoli Istituti Teologici Affiliati e Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati, nel quadro delle norme generali e secondo le indicazioni della Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* e delle relative *Ordinationes*.

### *Art. 35 Le discipline*

a) Nel ciclo accademico istituzionale per il conseguimento del Baccalaureato in Teologia e nel ciclo per il conseguimento della Laurea in Scienze Religiose, le discipline dell'insegnamento e delle esercitazioni si dividono in principali e ausiliarie, sempre obbligatorie. Possono pure essere istituite discipline complementari, di libera scelta da parte degli alunni.
b) Nel biennio per la Licenza specialistica e nel biennio per il conseguimento della Laurea Magistrale in Scienze Religiose, i corsi sono tutti di carattere speciale. Potranno essere determinati alcuni di essi come obbligatori.
c) Nel biennio per il conseguimento del Dottorato i corsi e il piano di studi vengono concordati tra l'alunno e il docente Relatore, e approvati dal Consiglio di Facoltà.
d) La ripartizione delle discipline secondo le predette distinzioni è determinata dai singoli Regolamenti approvati dalla Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto e dei programmi annuali approvati dal Consiglio di Facoltà.

## Titolo VII
## I GRADI ACCADEMICI

### *Art. 36 I gradi accademici*

I gradi accademici conferiti dalla Facoltà sono:
a) il Baccalaureato, la Licenza e il Dottorato in Sacra Teologia presso la Sede Centrale di Padova;
b) il Baccalaureato in Sacra Teologia presso gli Istituti Teologici Affiliati;
c) la Laurea in Scienze Religiose e la Laurea Magistrale in Scienze Religiose presso gli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati.

### *Art. 37 Il Baccalaureato in Teologia*

I requisiti per ottenere il grado di Baccalaureato in Teologia sono:
a) avere frequentato il Ciclo Istituzionale e aver superato le verifiche di profitto prescritte;
b) attestare la conoscenza di una lingua straniera;
c) avere composto un elaborato scritto o tesi, conforme alle norme indicate nel Regolamento della Facoltà, che dimostri la capacità di esposizione di un tema secondo il metodo della ricerca scientifica;

d) avere superato un esame accademico conclusivo o una prova equipollente che accerti il livello della formazione teologica acquisita dallo studente.

### *Art. 38 La Licenza in Teologia*

I requisiti per ottenere il grado di Licenza in Teologia sono:
a) avere frequentato il Ciclo di Licenza e aver superato le verifiche di profitto prescritte;
b) attestare la conoscenza di due lingue straniere;
c) avere superato un esame davanti a una Commissione di tre docenti. La prova deve mostrare nel candidato la capacità di dibattere, con competenza teologica, un tema stabilito in precedenza;
d) aver difeso una tesi scritta su un tema che mostri la competenza teologica maturata nel campo di specializzazione prescelto.

### *Art. 39 Il Dottorato in Teologia*

I requisiti per ottenere il grado di Dottorato in Teologia sono:
a) aver assolto il piano di studi per il Ciclo del Dottorato;
b) aver preparato una dissertazione che costituisca uno studio originale, capace di contribuire alla riflessione teologica;
c) aver discusso secondo le norme del Regolamento della Facoltà la dissertazione, riportando un giudizio favorevole circa l'effettivo incremento che essa offre alla ricerca teologica;
d) per l'effettivo conseguimento del titolo e del diploma di Dottorato è richiesta la pubblicazione almeno parziale della dissertazione;
e) la Facoltà può concedere il Dottorato *ad honorem* per speciali meriti scientifici e culturali, acquisiti nel promuovere la scienza teologica. La proposta della concessione sarà avanzata dal Consiglio di Facoltà al Gran Cancelliere, il quale, sentito il parere della Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto, chiederà il previo *nulla osta* della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

### *Art. 40 La Laurea in Scienze Religiose*

I requisiti per conseguire la Laurea in Scienze Religiose sono:
a) avere frequentato il ciclo triennale di studi e aver superato le verifiche di profitto prescritte;
b) attestare la conoscenza di una lingua straniera;
c) avere composto un elaborato scritto o tesi, conforme alle norme indicate nel Regolamento della Facoltà, che attesti la capacità di impostazione dell'argomento scelto e di ricerca scientifica.

### *Art. 41 La Laurea Magistrale in Scienze Religiose*

I requisiti per conseguire la Laurea Magistrale in Scienze Religiose sono:
a) avere frequentato il ciclo di studi e aver superato le verifiche di profitto prescritte;
b) attestare la conoscenza di due lingue straniere;
c) avere composto un elaborato scritto, conforme alle norme indicate nel Regolamento della Facoltà, che mostri la competenza maturata nel campo di specializzazione prescelto, e sottometterlo a pubblica discussione nella sessione di laurea.

## TITOLO VIII
## I SUSSIDI ACCADEMICI

### *Art. 42 Le biblioteche*

a) La Facoltà dispone di biblioteche nella Sede Centrale, negli Istituti Teologici Affiliati e negli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati, il cui funzionamento è stabilito dai relativi regolamenti.
b) Il Consiglio di Facoltà nomina un docente come delegato per le biblioteche. Egli coordina il lavoro delle biblioteche dei singoli Istituti e produce ogni anno un apposito rapporto per il Consiglio di Facoltà. Il delegato dura in carica un quadriennio.

# Titolo IX
# AMMINISTRAZIONE ECONOMICA

## *Art. 43 L'amministrazione economica*

Per amministrazione economica della Facoltà si intende unicamente ed esclusivamente quella riguardante le attività generali della Facoltà. L'amministrazione della Sede Centrale, dei singoli Istituti Teologici Affiliati e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati compete ai singoli enti e viene stabilita dai relativi regolamenti.

## *Art. 44 Il finanziamento*

Le fonti di finanziamento della Facoltà e della sua attività sono:
a) i contributi delle Diocesi della Regione Ecclesiastica del Triveneto, promotrici della Facoltà;
b) i contributi della Sede Centrale e dei singoli Istituti Teologici Affiliati e Istituti Superiori di Scienze Religiose per le spese generali della Facoltà;
c) i contributi della Conferenza Episcopale Italiana;
d) i contributi degli studenti attraverso le tasse;
e) lasciti e donazioni di persone fisiche e di enti;
f) eventuali rendite patrimoniali.

## *Art. 45 Il comitato di promozione*

La Conferenza Episcopale Triveneta istituisce un Comitato di Promozione, destinato a sostenere, anche con mezzi finanziari, la presenza culturale della Facoltà e la sua vita. Tale Comitato opererà per aiutare la Facoltà nelle necessità straordinarie e per arricchirne i beni patrimoniali. Cercherà inoltre di reperire fondi per borse di studio per studenti, per l'attività di ricerca dei docenti e per la formazione di giovani ricercatori.

## *Art. 46 Le disposizioni finali*

Per lo Studio Teologico Accademico di Bressanone, regolato da propri statuti, e per l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Trento, regolato dalle norme della Convenzione siglata tra la Fondazione Bruno Kessler e l'Arcidiocesi di Trento, si terrà conto della peculiarità della loro situazione, rispettando tuttavia le norme fondamentali del presente Statuto.

# REGOLAMENTO[1]

## Parte Prima

## NORME GENERALI DEGLI STUDI

*Art. 1*

La Facoltà persegue i suoi fini anzitutto mediante l'istituzione di cicli accademici per il conseguimento dei gradi in Sacra Teologia (Baccalaureato, Licenza e Dottorato) e in Scienze Religiose (Laurea e Laurea magistrale in Scienze Religiose), la promozione di adeguate biblioteche, di ricerche e di pubblicazioni scientifiche nonché l'organizzazione di convegni di studio.

*Art. 2*

La Facoltà offre i corsi accademici del Ciclo istituzionale e dei corsi superiori di specializzazione (Licenza) e di ricerca (Dottorato) presso la sede di Padova; quelli di Baccalaureato presso gli Istituti Teologici Affiliati (ITA): Studio Teologico "Card. Celso Costantini" del Seminario Diocesano di Concordia-Pordenone, Studio Teologico Interdiocesano di Gorizia-Trieste-Udine, Studio Teologico Interdiocesano di Treviso-Vittorio Veneto, Studio Teologico "San Zeno di Verona" e Studio Teologico del Seminario Vescovile di Vicenza; quelli di Laurea e di Laurea Magistrale in Scienze Religiose presso gli Istituti Superiori di Scienze Religiose (ISSR) di: ISSR di Belluno (solo Laurea), ISSR di Bolzano-Bressanone (a statuto speciale), ISSR di Padova, ISSR "Rufino di Concordia" di Portogruaro (Concordia-Pordenone), CSSR di Trento (a statuto speciale), ISSR di Treviso-Vittorio Veneto, ISSR di Trieste (solo Laurea), ISSR "San Pietro martire" di Verona, ISSR "Mons. Arnoldo Onisto" di Vicenza, ISSR "San Lorenzo Giustiniani" di Venezia e ISSR "mons. Alfredo Battisti" di Udine.
Lo Studio Teologico Accademico di Bressanone (a statuto speciale), con il suo ISSR, è collegato alla Facoltà Teologica del Triveneto attraverso un accordo di cooperazione.

*Art. 3*

La Facoltà è strutturata secondo un "sistema a rete". Lo scopo del "sistema a rete" è di garantire una unità di intenti, una maggiore razionalizzazione delle risorse e dei compiti, e di promuovere il rigore scientifico dei vari centri teologici. Pertanto, sia il funzionamento degli organi accademici collegiali e delle strutture didattiche sia la gestione amministrativa della Facoltà vanno regolati secondo il criterio dell'essere e dell'operare 'in rete' con tutti i centri accademici della Facoltà Teologica del Triveneto.

[1] Il presente Regolamento (Prima parte) è stato approvato dalla Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto in data 8 gennaio 2013.

# I. AUTORITÀ E ORGANISMI COLLEGIALI

Art. 4 *Le autorità collegiali della Facoltà sono*:

a) la Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto
b) il Consiglio di Facoltà
c) il Consiglio di Istituto della sede di Padova e degli Istituti
d) il Consiglio di Amministrazione.

Ciascuna autorità collegiale, a diverso titolo e secondo le sue specifiche competenze (cfr. *Statuta,* 13-19), partecipa in modo corresponsabile alle finalità che motivano e muovono l'intera Facoltà, oltre che al bene dello Studio in cui precipuamente operano.

Art. 5 *Gli organismi collegiali*

Gli organismi collegiali della Facoltà sono:
a) Il Consiglio del Preside
b) Il Comitato degli ISSR
c) Il Collegio Docenti

Art. 6 *Criteri generali di funzionamento degli organismi accademici collegiali*

a) Per la validità delle deliberazioni e delle mozioni dei Consigli è richiesto che:
   1. gli aventi diritto siano convocati almeno 7 giorni prima (cfr. *Statuta*, 13) mediante lettera inviata per posta cartacea o elettronica o fax;
   2. siano presenti almeno i due terzi degli aventi diritto;
   3. le deliberazioni siano prese a maggioranza assoluta dei votanti.
b) Le deliberazioni riguardanti le persone saranno prese a scrutinio segreto.
c) Le deliberazioni dei Consigli dovranno essere comunicate a tutti i rispettivi membri.
d) I membri degli organismi deliberativi (Commissione Episcopale, Consiglio di Facoltà, Consiglio di amministrazione e Consiglio di Istituto) partecipino personalmente e non per delega.

Art. 7 *Commissione Episcopale*

Fatto salvo quanto indicato dallo Statuto (cfr. *Statuta,* 14), la Commissione Episcopale si riunisce di norma due volte l'anno su convocazione del Presidente il quale stabilisce l'ordine del giorno e determina volta per volta un verbalizzante.

Art. 8 *Consiglio di Facoltà*

Fatto salvo quanto indicato dallo Statuto (cfr. *Statuta,* 15 e 16), il Consiglio di Facoltà si riunisce di norma due volte l'anno. Per i casi urgenti e improrogabili in cui è richiesto il parere e il consenso del Consiglio è data facoltà al Preside di consultare i membri per via telematica e telefonica. Spetta al Preside mettere a verbale l'esito della consultazione.

Art. 9 *Modalità di funzionamento degli altri organismi*

a) Fatto salvo quanto indicato dallo Statuto (cfr. *Statuta*, 17-19), i Consigli di Istituto della sede e degli altri Istituti si riuniscono almeno due volte l'anno, il Comitato degli Istituti Superiori di Scienze Religiose almeno una volta l'anno e il Consiglio di amministrazione almeno due volte l'anno accademico.
b) I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni.

Art. 10 *I Consigli di Istituto della sede di Padova e degli Istituti (ITA e ISSR)*

a) I Consigli di Istituto della Sede di Padova e degli Istituti affiliati e collegati hanno la responsabilità deliberativa sulle rispettive istituzioni accademiche.
b) I Consigli di Istituto sono composti:
   1. dal Direttore dell'Istituto, che lo presiede. Per la sede di Padova, il Consiglio di Istituto è presieduto dal Preside il quale si avvale della collaborazione del Direttore del Primo Ciclo e di un Direttore per il secondo e terzo ciclo; ciascun Direttore presiede i rispettivi Collegi Docenti;
   2. dal Segretario generale;
   3. dai Docenti stabili della sede o dell'Istituto;
   4. da due rappresentanti dei Docenti non stabili dell'Istituto (quattro per la sede di Padova), eletti ogni anno;
   5. da due rappresentanti degli studenti dell'Istituto, eletti ogni anno con regolare votazione a scrutinio segreto (nel caso di un ISSR: uno per il corso di Laurea e uno per il corso di Laurea Magistrale). Per particolari casi di riservatezza riguardanti persone e nella designazione della terna dei candidati alla nomina di Direttore, è esclusa la loro partecipazione;
   6. dal Rettore del Seminario Vescovile di Padova per il Ciclo istituzionale; vi partecipano, i Rettori di altri Seminari e i/le Superiori/e delle Comunità religiose che hanno studenti iscritti, senza diritto di voto.
   7. dal Rettore del Seminario diocesano per gli ITA;
   8. per gli ISSR si può prevedere la presenza del Direttore Ufficio Scuola della Diocesi.
c) I compiti del Consiglio di Istituto (ITA e ISSR) sono stabiliti dai Regolamenti dei singoli Istituti approvati dalla Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto (cfr. *Statuta,* 18, d-e).

Art. 11 *Il Consiglio del Preside*

a) Il Consiglio del Preside ha una funzione operativa intermedia rispetto al Consiglio di Facoltà, tenuto conto del "sistema a rete" e del numero elevato dei componenti del Consiglio di Facoltà.

Si riunisce almeno 2 volte l'anno.

b) Il Consiglio del Preside è composto da:
   1. Il Preside;
   2. Il Vice Preside;
   3. Il Direttore del Ciclo istituzionale;
   4. il Direttore;
   5. il Coordinatore del Ciclo di dottorato;
   6. due rappresentanti Direttori ITA;
   7. due rappresentanti Direttori ISSR;
   8. il Segretario generale.

Art. 12 *Il Collegio Docenti*

a) Il Collegio Docenti dei cicli della sede di Padova e i Collegi Docenti degli Istituti Teologici (ITA e ISSR) sono composti da tutti i Docenti stabili e non stabili (cfr. *Statuta,* 20).

b) Ciascun Collegio si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Direttore o dietro richiesta scritta di un terzo dei membri, entro un mese dalla richiesta, e ha come compito:
   1. valutare l'andamento della vita accademica e della vita didattica;
   2. trattare le questioni accademiche e didattiche ad esso sottoposte dal Consiglio di Istituto;
   3. curare l'incremento dell'Istituto.

c) Tutti i docenti stabili e non stabili (sede, ITA e ISSR) fanno parte del Collegio plenario Docenti della Facoltà.

Art. 13 *Altri organismi*

All'interno di un Istituto Teologico si possono prevedere altri organismi collegiali come il Comitato Direttivo e il Consiglio di Direzione aventi carattere e funzioni organizzative e consultive.

# II. DOCENTI

Art. 14 *Nomina del Preside della Facoltà*

Il Preside della Facoltà viene nominato dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica su presentazione da parte del Gran Cancelliere, dopo la scelta operata dalla Commissione Episcopale nella terna proposta dal Consiglio di Facoltà, per votazione a scrutinio segreto. Egli emette la professione di fede nelle mani del Vice Gran Cancelliere. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto immediatamente una sola volta.

Art. 15 *Nomina del Direttore del Ciclo Istituzionale, del Ciclo di Licenza e di Dottorato*

Il Direttore del Primo Ciclo, il Direttore del Secondo e il Coordinatore del Terzo Ciclo sono da intendersi come collaboratori del Preside per la Sede di Padova (cfr art. 10, b).

a) Il Direttore del Primo Ciclo viene nominato dal Vice Gran Cancelliere su una terna di Docenti stabili insegnanti nel ciclo istituzionale presentata dal Preside, previa consultazione con votazione a scrutinio segreto, del Collegio Docenti del Ciclo Istituzionale.
b) Il Direttore del Secondo Ciclo viene nominato dal Gran Cancelliere su una terna di Docenti stabili presentata dal Preside, previa consultazione con votazione a scrutinio segreto, del Collegio Docenti del Secondo e Terzo Ciclo.
c) Il Coordinatore del Terzo ciclo viene nominato dal Preside che ne è responsabile.

Art. 16 *Nomina del Direttore di un Istituto Teologico (ITA e ISSR)*

a) Il Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio Docenti, designa con votazione segreta la terna di nomi da presentare al Moderatore.
b) Il Moderatore, presenta al Preside della Facoltà il nominativo di uno dei tre candidati. Il Preside chiede il consenso del Consiglio di Facoltà con votazione segreta.
c) Ottenuto il parere positivo del Consiglio di Facoltà, il Preside presenta al Gran Cancelliere il candidato per la nomina, previo il nulla osta della Commissione Episcopale.
d) Per la designazione del Direttore hanno diritto di voto tutti i Docenti stabili e non stabili del Consiglio di Istituto, il Moderatore e il Preside o i loro delegati. Nel caso degli ITA, anche il Rettore del Seminario diocesano; ciascun membro elettore vota un candidato della terna.
e) Qualora nel Consiglio di Istituto non siano insediati in maniera completa i docenti stabili (cfr. *Statuta,* 12, a), spetta al Collegio Docenti designare mediante scrutinio segreto la terna di nomi da presentare al Moderatore.

f) Qualora un docente scelto per la Direzione non sia stabile, viene nominato Pro Direttore in attesa che venga avviata la procedura di stabilizzazione.

Art. 17 *I Docenti della sede di Padova e degli Istituti Teologici*

L'articolazione della Facoltà secondo un "sistema a rete" prevede che il corpo Docenti della sede di Padova e degli Istituti Teologici comprenda Docenti stabili e non stabili, con modalità di assunzione ed esercizio di funzioni diversificate.
La Facoltà, inoltre, può avvalersi di Docenti invitati (o *Visiting Professor*) scelti fra personalità del mondo accademico o professionale, la cui competenza goda di prestigio tra esperti di una determinata disciplina.

Art. 18 *I Docenti stabili*

a) La Facoltà riconosce come Docenti stabili (ordinari e straordinari) coloro che si dedicano a tempo pieno all'insegnamento e al lavoro scientifico, ai quali vengono affidate peculiari responsabilità (cfr. *Statuta,* 22, b). In particolare, spetta ai Docenti stabili:
   1. attendere alle mansioni di insegnamento con almeno 6 ore di lezioni settimanali (massimo 8 ore);
   2. garantire la presenza in sede di almeno due giornate la settimana;
   3. offrire assistenza scientifica agli studenti seguendo i lavori scritti validi per il conseguimento dei titoli accademici;
   4. occuparsi della ricerca scientifica della materia di insegnamento;
   5. contribuire al progresso della disciplina insegnata pubblicando ogni anno almeno un nuovo lavoro scritto (articolo, saggio, studio);
   6. collaborare alla promozione di iniziative accademiche curandone la programmazione e lo svolgimento;
   7. assumere eventuali incarichi istituzionali presso l'Istituto o la Facoltà.
b) Il Consiglio di Facoltà stabilisce un numero di Docenti stabili per la sede della Facoltà a Padova e per ciascuna sede di Istituto (ITA e ISSR) in rapporto alle esigenze dell'attività scientifica e didattica. Tale numero non potrà essere inferiore a quanto stabilito dagli Statuti. I Docenti stabili i quali possono avere ore di lezione anche in altre sedi.
c) I Docenti stabili della sede di Padova possono tenere corsi di insegnamento presso altre Facoltà con il permesso del Preside.
d) I Docenti stabili avranno cura di presentare al Preside e al Direttore una relazione triennale sulla propria attività scientifica ed accademica.
e) I Docenti stabili possono avvalersi di assistente collaboratore che sia dottorando o ricercatore presso la Facoltà, previo consenso del Preside.
f) I Docenti stabili straordinari possono divenire Docenti stabili ordinari, dopo almeno tre anni di insegnamento (cfr. *Statuta*, 23, d) facendo richiesta scritta al Preside di Facoltà il quale sentito il parere della "Commissione per la qualifica

dei Docenti" e del Consiglio di Facoltà propone al Gran Cancelliere la nomina del candidato a docente stabile ordinario.

Art. 19 *Designazione e nomina dei Docenti stabili straordinari*

La designazione dei Docenti stabili avviene secondo la procedura di cooptazione delineata all'art. 20. La cooptazione prevede che il candidato sia valutato da una apposita "Commissione per la qualifica dei Docenti". Conclusa con esito positivo la procedura di cooptazione, si provvederà a richiedere il nulla osta per la promozione del candidato a Docente stabile. Spetta alla Facoltà la verifica delle condizioni per la concessione del nulla osta.

Art. 20 *Procedura di cooptazione*

a) I Docenti stabili della Sede di Padova sono nominati dal Gran Cancelliere al termine di questo *iter*:
   1. In accordo con il Consiglio d'Istituto il Preside della Facoltà individua i candidati, verificando i requisiti richiesti a norma dello Statuto della Facoltà (cfr. art. 23), e chiede il nulla osta all'Ordinario dei singoli.
   2. Il Preside convoca la "Commissione per la qualifica dei Docenti" costituita dal Preside e da almeno tre docenti stabili, per valutare il *curriculum* dei candidati e designare tre Censori dei quali almeno uno deve essere esterno alla Facoltà (scelto da altre Facoltà teologiche o Istituti italiani e stranieri). I Censori prenderanno in esame la produzione scientifica dei candidati.
   3. La Segreteria della Facoltà invia ai Censori con lettera del Preside la documentazione da esaminare. La valutazione scritta da parte dei Censori va inviata in maniera riservata al Preside entro sessanta giorni.
   4. Il Preside raccoglie da parte dei Censori singoli giudizi, che rimangono riservati, e produce a sua volta un giudizio di sintesi.
   5. Il Preside presenta alla Commissione i singoli giudizi e il suo giudizio di sintesi per ottenere il parere della Commissione.
   6. Ottenuto il parere della Commissione, il Preside presenta al Consiglio di Facoltà i candidati, fornendo una scheda sintetica sui singoli. Il Consiglio di Facoltà a scrutinio segreto vota affinché i singoli siano proposti per la nomina a Docenti stabili.
   7. Il Preside della Facoltà presenta il giudizio dei Censori e l'esito della votazione del Consiglio di Facoltà alla Commissione Episcopale affinché esprima il suo consenso.
   8. Ottenuto il consenso della Commissione Episcopale, il Gran Cancelliere chiede il nulla osta da parte della Congregazione per l'Educazione cattolica.
   9. Avuto il nulla osta da parte della Congregazione il Gran Cancelliere provvede a nominare i singoli Docenti stabili.

b) I Docenti stabili degli ITA e degli ISSR sono nominati dal Gran Cancelliere al termine di questo *iter*:

1. In accordo con il Consiglio d'Istituto il Direttore individua i candidati alla stabilità, verificando la presenza dei requisiti richiesti dallo Statuto della Facoltà (cfr. art. 23), chiede il nulla osta all'Ordinario, cura la preparazione del dossier relativo ai candidati e lo trasmette al Preside della Facoltà. Il dossier si compone del *curriculum vitae et operum*, delle pubblicazioni scientifiche (opere e saggi più significativi) prodotte dai candidati, del nulla osta dell'Ordinario dei singoli e della richiesta del Moderatore al Preside della Facoltà.
2. Il Preside della Facoltà convoca la "Commissione per la qualifica dei Docenti" per valutare il *curriculum* dei candidati. In questo caso il Direttore dell'Istituto è membro della Commissione.
3. Il Direttore dell'Istituto presenta i candidati alla Commissione, che valuta il *curriculum* dei candidati e designa la terna dei Censori per la valutazione della produzione scientifica dei candidati. I Censori possono essere scelti anche da altre Facoltà Teologiche o Istituti italiani o stranieri.
4. La Segreteria dell'Istituto invia ai Censori con lettera del Direttore la documentazione da esaminare. La valutazione scritta da parte dei Censori va inviata in maniera riservata al Direttore dell'Istituto entro sessanta giorni.
5. Il Direttore dell'Istituto raccoglie da parte dei Censori singoli giudizi, che rimangono riservati, e produce a sua volta un giudizio di sintesi che presenta al Preside della Facoltà.
6. Il Preside della Facoltà presenta alla Commissione i singoli giudizi e il giudizio di sintesi per ottenere il parere della Commissione.
7. Ottenuto il parere della Commissione, il Preside presenta al Consiglio di Facoltà i candidati, fornendo una scheda sintetica sui singoli. Il Consiglio di Facoltà a scrutinio segreto vota affinché i singoli siano proposti per la nomina a Docenti stabili.
8. Il Preside della Facoltà presenta il giudizio dei Censori e l'esito della votazione del Consiglio di Facoltà alla Commissione Episcopale affinché esprima il suo consenso.
9. Ottenuto il consenso della Commissione Episcopale, il Gran Cancelliere provvede a nominare i singoli Docenti stabili.
10. Nel caso in cui nell'Istituto non siano già insediati almeno tre docenti stabili l'iter (cfr. art. 20, b, 2-9) è svolto direttamente dal Preside della Facoltà.

Art. 21 *Designazione dei Docenti non stabili*

La Facoltà riconosce come Docenti non stabili (incaricati, a contratto e invitati: cfr. *Statuta*, 24): coloro ai quali affida un incarico temporaneo di insegnamento (uno o più anni), rinnovabile in rapporto alle esigenze della medesima. Quelli della sede di Padova ricevono la *missio canonica* o *venia docendi* dal Vice Gran Cancelliere, su proposta del Consiglio di Istituto; quelli degli ITA e degli ISSR, dal Moderatore dell'Istituto, su proposta del Consiglio di Istituto.

a) Il conferimento dell'incarico di insegnamento a tempo determinato, avviene per cooptazione oppure a seguito di una procedura concorsuale.

b) Il Docente a contratto è posto sotto la guida di un Docente stabile, che ne coordina la ricerca. Oltre ai compiti indicati nello Statuto (cfr. *Statuta,* 24, d), il Docente a contratto si impegna ad elaborare un lavoro monografico attinente la sezione scientifica o disciplinare del Docente stabile di riferimento. Nel caso in cui il Docente stabile di riferimento venga meno, la decisione sulla responsabilità scientifica della ricerca spetta al Preside o al Direttore.
c) Le nomine e gli incarichi, eccetto in caso di necessità, hanno effetto dal primo all'ultimo giorno dell'anno accademico fatto salvo l'espletamento degli obblighi di esame, previsti per le sessioni ordinarie e straordinarie, fino alla sessione di febbraio dell'anno accademico successivo.

# III. STUDENTI

Art. 22 Le seguenti norme sugli studenti riguardano la Sede della Facoltà che è in Padova, la quale offre il percorso completo degli studi accademici. Ogni Istituto Teologico Affiliato e ogni Istituto Superiore di Scienze Religiose collegato, sono regolati da norme proprie, fatti salvi i criteri di coerenza e di omogeneità con il Regolamento della Facoltà.

Art. 23 *Categorie di iscritti*

Gli studenti si possono iscrivere come ordinari, straordinari, uditori e ospiti.

a) Sono «studenti *ordinari* coloro che, aspirando ai gradi accademici, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte» e che non sono iscritti ad un'altra Facoltà ecclesiastica o civile (cfr. *Statuta*, 27, a. f), pena l'invalidazione degli esami sostenuti presso la Facoltà o l'Istituto Teologico (ITA e ISSR). Rientrano nella categoria di studenti ordinari gli studenti *fuori corso* (vedi art. 38), ovvero coloro che non hanno concluso tutti gli esami (compreso esame finale) entro la sessione ordinaria di esami successiva all'anno accademico frequentato come ordinari.
b) Sono «studenti *straordinari* coloro che dimostrando di essere idonei agli studi teologici frequentano tutte le discipline, o buona parte di esse, con relativo esame» (*Statuta*, 28, a), senza titolo prescritto per il ciclo che frequentano oppure senza le condizioni di sopra (cfr art. 23, a).
c) Sono «*uditori* gli studenti che con il consenso del Direttore sono ammessi a frequentare solo alcuni corsi» (*Statuta,* 29). Non è possibile frequentare tutto il curriculum degli studi come studente uditore. Compete ai singoli Regolamenti degli Istituti Teologici stabilire la quantità dei corsi da seguire come uditore. Lo studente uditore viene immatricolato ma non gode dei diritti propri dello studente ordinario (libretto accademico, rappresentanza negli organi collegiali ed altri).
d) Sono "*ospiti*" coloro che, all'interno della medesima sede, frequentano corsi di un ciclo di studi diverso da quello a cui sono iscritti come studenti ordinari. In tal caso, essi non devono presentare documentazione per la iscrizione ai corsi. Gli studenti di altra sede devono versare la quota relativa ai corsi frequentati. Gli studenti "ospiti" possono seguire un numero di corsi da concordare con il Direttore del proprio Istituto. Gli Istituti in causa si accordano sulla eventuale quota relativa ai corsi da frequentare.

Art. 24 *Condizioni per la immatricolazione e per la iscrizione*

a) Le immatricolazioni e iscrizioni si potranno effettuare, in orari stabiliti dalla Segreteria, in un periodo che va dal 1 giugno fino al giorno di inizio delle lezioni dell'anno accademico; dopo tale data gli studenti eccezionalmente potranno

iscriversi fino al termine improrogabile del 30 ottobre documentando il motivo del ritardo, che sarà valutato dal Direttore.

b) Possono iscriversi come studenti ordinari al ciclo di Baccalaureato coloro che sono in possesso di un titolo di studio valido secondo le leggi civili per l'ammissione agli studi universitari. Al momento dell'iscrizione il diploma originale deve essere depositato in Segreteria.
c) Gli studenti che provengono da altre Facoltà universitarie o da Istituti teologici accademici non affiliati o collegati, possono ottenere il riconoscimento, degli studi svolti secondo le indicazioni di omologazione date dal Direttore del primo ciclo.
d) Gli studenti che hanno conseguito il titolo di Diploma/Laurea o di Magistero/Laurea Magistrale in Scienze Religiose dovranno integrare i corsi mancanti secondo le indicazioni del Direttore del primo ciclo.
e) Sono iscritti come studenti ordinari al ciclo di specializzazione coloro i quali sono in possesso del Diploma di Baccalaureato in Teologia con la qualifica finale non inferiore a 24/30 e alle condizioni dello Statuto della Facoltà (cfr. *Statuta*, 27, d). Chi ha compiuto gli studi teologici in un Seminario diocesano o in uno Studentato religioso, ed è privo del Baccalaureato in Teologia, per l'ammissione al secondo grado accademico deve sostenere in Facoltà l'esame di Baccalaureato, previa omologazione da parte del Direttore dei corsi sostenuti.
f) Sono iscritti come studenti ordinari al ciclo di Dottorato coloro i quali sono in possesso del grado accademico di Licenza con valutazione finale non inferiore a 27/30.
g) Si richiede a tutti gli studenti (ordinari, straordinari e uditori) un colloquio con il Direttore e una presentazione scritta: per i seminaristi, del Rettore; per i presbiteri, dell'Ordinario diocesano; per i religiosi, del Superiore religioso. Per gli studenti laici è richiesta una lettera di presentazione di una autorità ecclesiastica o di un presbitero; in mancanza di questa è lo stesso direttore a rilasciare, dopo il colloquio, una lettera di presentazione.
h) Uno studente che con la sua condotta rechi grave turbamento al regolare svolgimento delle attività accademiche può essere espulso dalla Facoltà su delibera del Consiglio di Istituto.

### Art. 25 *Studenti stranieri*

Documentazione ulteriore richiesta per l'iscrizione degli studenti stranieri:

a) la traduzione del titolo di studio richiesto per l'ammissione all'Università civile della propria nazione; l'attestazione del numero complessivo degli anni di studio necessari per il conseguimento di tale diploma e la dichiarazione della validità del titolo per l'accesso all'università nel Paese d'origine. Le suddette certificazioni devono essere richieste al Consolato o all'Ambasciata Italiana presso il Paese d'origine o alle Rappresentanze Diplomatiche del Paese d'origine presenti sul territorio italiano;
b) il permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti autorità italiane;

c) la copia del passaporto o di un documento di identità;
d) la certificazione del domicilio compatibile con la frequenza ai corsi;
e) per gli studenti laici, la dichiarazione di responsabilità riguardante il pagamento di vitto, alloggio e spese mediche o la dichiarazione di auto-mantenimento.
f) Gli studenti chierici o religiosi/e non ancora in possesso del permesso di soggiorno, possono essere iscritti con Lettera di presentazione del proprio Vescovo o del Superiore generale.

Art. 26 *Studenti non cattolici o provenienti da Facoltà Teologiche non cattoliche*

Gli studenti non cattolici che si iscrivono al primo ciclo sono tenuti alle condizioni previste agli articoli 23 e 24 (in caso di studenti stranieri). Se non è possibile una lettera di presentazione di un'autorità religiosa, si richiede per l'ammissione un colloquio con il Preside/Direttore. Per l'ammissione al secondo ciclo è richiesto un titolo equiparabile al grado del Baccalaureato e un esame orale sulle aree fondamentali della Teologia cattolica, nelle modalità indicate dal Direttore del secondo ciclo.

Art. 27 *Diritti amministrativi*

a) All'atto dell'iscrizione gli studenti si impegnano a versare l'importo per i diritti amministrativi fissato di anno in anno, secondo le modalità previste dalla Segreteria. L'iscrizione effettuata oltre il termine stabilito comporta una penalità stabilità dalla Segreteria.
b) Chi non regolarizza la propria posizione secondo le modalità previste non viene considerato iscritto.
c) Gli studenti fuori corso sono tenuti a iscriversi versando la quota stabilita dalla Segreteria.
d) Gli studenti uditori versano una tassa di Segreteria fissata di anno in anno, più una quota per ogni corso che intendono frequentare.
e) Gli studenti sono tenuti a versare una quota per le dichiarazioni e i certificati rilasciati dalla Segreteria.

Art. 28 *Rappresentanti degli studenti*

I Rappresentanti degli studenti:
a) sono eletti all'inizio dell'anno accademico tra gli studenti ordinari all'interno di ciascuna classe i rappresentanti di classe e due studenti per il Consiglio di Istituto (uno del Ciclo istituzionale e uno del Ciclo di specializzazione);
b) sono portavoce delle istanze delle rispettive classi e le esprimono secondo i modi previsti dal Regolamento;
c) sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi;
d) uno tra i rappresentanti degli studenti del Primo ciclo, uno tra i rappresentanti del Secondo e Terzo ciclo, e uno tra i rappresentanti del Corso in Scienze Religiose partecipano al Consiglio di Facoltà (cfr. *Statuta,* 15, f);

e) I rappresentanti di classe del primo e del secondo ciclo scelgono tra loro due studenti per il Consiglio di Istituto.

Art. 29 *Assemblee degli studenti*

a) Gli studenti possono radunarsi in assemblea (di classe o di ciclo) per trattare problemi inerenti allo studio e all'attività accademica nel suo insieme, non più di due volte l'anno e per un tempo ogni volta non superiore a due ore di lezione. La richiesta scritta dei rappresentanti di classe, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, dovrà essere presentata al Direttore del Ciclo di studi al quale verrà consegnato il verbale dell'Assemblea.
b) L'orario e le modalità dell'Assemblea devono venire concordate con il Direttore del Ciclo di studi, sentiti i Docenti interessati.
c) Gli studenti di un singolo Ciclo possono essere convocati dal Direttore.
d) Gli studenti possono essere convocati in assemblea generale dal Preside per esaminare aspetti e problemi relativi alla vita di Facoltà.

# IV. ORDINAMENTO DEGLI STUDI E DEI CORSI

## Art. 30 *Gradi accademici*

Il *curriculum* degli studi comprende tre cicli successivi.

a) Il primo Ciclo, o Ciclo Istituzionale, ha lo scopo di offrire agli studenti una seria formazione di base nelle discipline teologiche fondamentali; ha la durata di cinque anni accademici (equivalenti a 10 semestri) e si conclude con la presentazione di una esercitazione scritta, e con un esame orale per il conseguimento del titolo accademico di Baccalaureato in Teologia.
b) Il secondo Ciclo, o Ciclo di specializzazione, della durata di due anni accademici, avvia alla ricerca teologica con metodo scientifico; comporta l'elaborazione e la discussione di una dissertazione scritta e un esame orale; si conclude con il grado accademico di Licenza in Teologia pastorale o Teologia spirituale.
c) Il terzo Ciclo, o Ciclo di dottorato, della durata non inferiore a un triennio accademico, perfeziona lo studio della teologia; comporta l'elaborazione di una tesi dottorale che rechi un vero contributo al progresso scientifico in teologia; si conclude con il conseguimento del terzo grado accademico o Dottorato.
d) Tutti gli elaborati e le tesi finali per il conseguimento dei gradi accademici devono essere corredate dalla dichiarazione antiplagio, pena l'invalidazione degli esami o del titolo accademico conseguito.
e) Le tesi del ciclo di Licenza e del ciclo di Dottorato devono essere consegnate anche in copia digitale.

## Art. 31 *Corsi*

In base ai cicli di studio i corsi possono distinguersi in fondamentali, complementari e seminariali.

a) I corsi *fondamentali* sono finalizzati ad offrire, nel primo Ciclo una formazione teologica di base e nel secondo Ciclo a presentare una visione organica e sistematica della teologia pastorale. I corsi vengono indicati come tali nel piano di studi.
b) I corsi *complementari* o *opzionali* hanno la funzione di specificare la formazione ricevuta nei corsi fondamentali e offrire un formazione specifica.
c) I corsi *seminariali* approfondiscono tematiche particolari e costituiscono un avviamento alla ricerca scientifica.
d) Possono essere attivati corsi propedeutici che integrano la formazione previa richiesta e che non vengono annoverati nel computo dei crediti e non vengono computati nella media finale.
e) Tutti gli studenti del primo Ciclo sono tenuti a frequentare due corsi seminariali durante il primo biennio e due corsi seminariali durante il triennio; gli studenti del secondo Ciclo sono tenuti a frequentare due corsi seminariali annuali, che possono avere la forma di laboratorio.

f) Gli studenti sono invitati a proporre al Consiglio di Istituto tematiche per eventuali corsi seminariali.

Art. 32 *Obbligo di frequenza*

a) Lo studio della Teologia richiede la partecipazione attiva e regolare alle lezioni. Coloro che non possono frequentare tutte le lezioni sono tenuti ad essere presenti ad almeno i due terzi delle ore complessive del corso.
b) Chi non raggiunge il numero di frequenze obbligatorie non ha diritto a sostenere l'esame al termine del corso.
c) Eventuali deroghe dall'obbligo di frequenza possono essere concesse in via eccezionale e per motivi gravi solo dal Preside o dal Direttore del ciclo, presentando richiesta scritta ed allegando la debita documentazione, all'inizio del corso.

Art. 33 *Anno Accademico*

L'Anno accademico è costituito da due semestri, comprendenti ciascuno un minimo di 12 settimane di lezione, complessivamente pari a 60 ECTS[2]. Le lezioni dell'anno accademico cominciano a partire dalla prima settimana di ottobre.

Art. 34 *Omologazioni*

a) È possibile chiedere l'omologazione di corsi ed esami sostenuti presso altre Facoltà o Istituti Teologici, purché questi corrispondano sostanzialmente a quelli della Facoltà o dell'Istituto per numero di crediti, programmi e idoneità dei Docenti.
b) Per ottenere le omologazioni lo studente deve presentare un certificato di esami, corredato dai programmi dei corsi frequentati, rilasciato dalla Segreteria della Facoltà o dell'Istituto, presso il quale ha sostenuto l'esame, nel quale siano specificati il titolo del corso, il numero dei crediti, la valutazione e la data di esame.
c) Le richieste di omologazione, vengono accolte o respinte a giudizio insindacabile del Direttore, il quale può avvalersi del parere dei Docenti dei corsi.
d) I voti dei corsi omologati non vengono trascritti in Segreteria e nel libretto d'esami e non vengono computati nella media finale. Invece, per i corsi frequentati presso gli ITA e gli ISSR della Facoltà Teologica del Triveneto vengono omologati con voto e computati nella media finale.
e) Se il numero dei crediti omologati equivale alla misura di 4/5 dei crediti annuali (60 ECTS), lo studente può essere iscritto all'anno successivo, fatte salve le necessarie integrazioni.
f) Non è consentito essere ammessi al conseguimento di un titolo accademico solo

[2] Nel contesto del processo seguito alla dichiarazione di Bologna, nel sistema europeo degli studi accademici il credito equivale a 25 ore (7-8 ore di frequenza, 14-16 ore di lavoro personale, 2-3 ore di impegno nel contesto di esami) e comprende il tempo dedicato alle lezioni di insegnamento, alle esercitazioni, ai laboratori, allo studio personale, ecc. Con una certa approssimazione, si può stabilire la seguente equivalenza tra crediti dell'ordinamento accademico ecclesiastico (CE) e crediti del sistema europeo (ECTS): 1 = 1; 2 = 3; 3 = 5; 4 = 6; 5 = 8; 6 = 10; 7 = 11; 8 = 12 (Cfr CEI - Comitato per gli Studi Superiori di Teologia e di Religione Cattolica, *Progetto di riordino della formazione teologica in Italia* e *Nota normativa per gli Istituti Superiori di Scienze Religiose*, 2004).

sulla base di omologazione di corsi frequentati altrove, con eccezione dei casi contemplati all'art. 24, e. Si richiede allo studente la frequenza di un numero di corsi pari almeno a quelli di un anno di crediti. Casi particolari verranno definiti dal Preside o dal Direttore.

g) Le richieste di omologazione vanno presentate al momento dell'iscrizione. Dopo tale termine è consentito richiedere omologazione soltanto di quegli esami che nel frattempo siano stati sostenuti con esito positivo presso Università, Facoltà e Istituti teologici.

Art. 35 *Esami*

a) Gli esami possono essere sostenuti in forma orale, scritta o mediante elaborato. È lasciata al Docenti la scelta della modalità.
b) Gli studenti sono ammessi agli esami delle discipline presenti nel proprio piano di studi se in regola con il pagamento delle tasse e qualora abbiano assolto gli obblighi di frequenza alle lezioni.
c) Gli studenti hanno cinque anni di tempo per sostenere gli esami, dopo la frequenza al corso. Trascorso tale termine, lo studente dovrà ripetere i corsi. Eventuali eccezioni potranno essere ammesse a giudizio del Direttore del ciclo o del Preside della Facoltà.
d) Sono previste tre sessioni ordinarie di esame: sessione estiva, sessione autunnale e sessione invernale.
e) É prevista una sessione straordinaria di esame all'interno di ciascuno dei due semestri e a determinate condizioni stabilite dalla Direzione.
f) Il calendario degli esami deve essere fatto conoscere agli studenti almeno un mese prima dell'inizio della sessione.
g) Durante le sessioni ordinarie di esame le lezioni sono sospese.
h) Ogni studente ha diritto di sostenere l'esame a cominciare dalla sessione immediatamente successiva allo svolgimento del corso corrispondente purché abbia frequentato almeno i due terzi delle lezioni del corso.
i) La durata dell'esame orale può oscillare tra i dieci e i trenta minuti e va sostenuto dinanzi al Docente titolare del corso.
j) Lo studente, se accetta il voto dell'esame, appone la sua firma leggibile sul verbale.
k) È consentito allo studente di ritirarsi dall'esame notificandolo alla Segreteria 48 ore prima del giorno prefissato oppure presentandosi all'appello per comunicarlo al Docente.
l) Lo studente perde il diritto all'esame non presentandosi all'appello stabilito. In questo caso, fatta eccezione per casi particolari approvati dal Direttore, lo studente non potrà presentarsi alla sessione successiva.
m) Nel caso in cui lo studente, iniziato l'esame, preferisca non condurlo a termine si scriverà sul verbale (e non sul libretto dello studente) «ritirato» con breve motivazione. Nel caso in cui il Docente valuti insufficiente la prova di esame, si scriverà sul verbale (e non sul libretto dello studente) «non approvato», con

breve motivazione. In questi due casi lo studente ha il diritto di sostenere l'esame nella sessione successiva.

n) Nel caso in cui lo studente non superi l'esame per tre volte, è tenuto a rifrequentare il corso.

o) In caso di eventuali correzioni di voto sul verbale, si ripeta il voto controfirmandolo.

p) Ciascun Istituto o ciclo di studi stabilisce quali esami debbano essere sostenuti positivamente per accedere all'esame di altri corsi.

Art. 36 *Valutazione del profitto*

a) La valutazione del profitto tiene conto dei seguenti criteri:
   1. assimilazione ed esposizione corretta dei contenuti;
   2. articolazione tra i contenuti del singolo corso e con altri corsi;
   3. approfondimento dei contenuti come ampliamento di interesse personale;
   4. partecipazione attiva durante le lezioni o ai corsi seminariali.

b) Il giudizio complessivo tiene conto dei criteri di valutazione in equa proporzione.

Art. 37 *Voti*

a) Il rendimento scolastico dello studente è espresso dai voti riportati nelle diverse prove di esame; esso viene registrato nel verbale d'esame e nel libretto personale.

b) I voti sono assegnati in trentesimi; i numeri con cui vengono espressi i voti equivalgono:

| | | |
|---|---|---|
| 18-19: | sufficiente | (*Probatus*) |
| 20-22: | discreto | (*Bene Probatus*) |
| 23-25: | buono | (*Cum laude*) |
| 26-28: | molto buono | (*Magna cum Laude*) |
| 29-30: | con lode: eccellente | (*Summa cum Laude*) |

c) I voti hanno valore solo se autenticati dalla firma del Docente e dello studente nel verbale.

d) I voti per l'esame del baccalaureato sono espressi in trentesimi.

Art. 38 *Studente "fuori corso"*

a) Gli studenti che, completati gli anni di iscrizione come studenti ordinari, non hanno ancora frequentato tutti i cosi previsti dal piano di studio o che non hanno superato tutte le prove prescritte, vengono considerati fuori corso.

b) Vengono considerati "fuori corso" anche coloro che, sulla base di motivazioni gravi, presentano domanda al Direttore di sospensione dalla frequenza per almeno un anno accademico.

c) Gli studenti fuori corso, previa iscrizione annuale, possono sostenere gli esami mancanti entro cinque anni dalla fine del corso. Decorso tale termine la domanda di ammissione all'esame sarà valutata, mediante colloquio, dal Direttore che

potrà richiedere di rifrequentare il corso oppure di frequentare corsi integrativi.

Art. 39 *Certificato di compimento degli studi o di frequenza*.

Completate tutte le prove di esame richieste:

a) gli studenti *ordinari* che non intendono conseguire il titolo accademico e gli studenti *straordinari* possono richiedere un certificato di compimento degli studi e degli esami sostenuti;
b) gli studenti *uditori* possono richiedere un certificato di frequenza dei corsi per i quali si sono iscritti e degli esami eventualmente sostenuti.
c) Gli studenti ordinari che hanno conseguito un titolo accademico possono richiedere il "Diploma supplement" o certificato supplementare del percorso accademico e delle competenze acquisite.

# V. AMMINISTRAZIONE ECONOMICA

Art. 40 *Finalità della gestione amministrativa*

Premesso che la Facoltà non ha fine di lucro, la sua Amministrazione è tesa ad assicurare unicamente il buon funzionamento della Facoltà stessa nel raggiungimento delle sue finalità.
Qualora si determinassero degli avanzi di bilancio, questi dovranno essere portati a riserva straordinaria.
In caso di liquidazione della Facoltà, il "Patrimonio netto residuo" sarà devoluto ad altro/i ente/i no-profit proposto/i dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 41 *Il Consiglio di amministrazione*

Il Consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:
a) esprimere il proprio parere sul bilancio annuale preventivo e consuntivo, approvando la relazione predisposta dall'Economo, da presentare alla Commissione episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto;
b) accettare e destinare eventuali contributi e sovvenzioni esterne erogati alla Facoltà nel rispetto dei vincoli stabiliti dai donatori;
c) determinare annualmente le tasse accademiche a carico degli studenti;
d) determinare i fondi per i compensi dei Docenti legati da contratti di prestazione d'opera intellettuale e degli altri Docenti;
e) verificare la copertura economica dei costi per le singole voci di spesa;
f) determinare l'entità dei fondi destinati ad assicurare il diritto allo studio, anche mediante esoneri e riduzioni delle tasse accademiche concesse annualmente agli studenti secondo le procedure approvate;
g) deliberare i fondi destinati all'erogazione delle borse di studio agli studenti meritevoli;
h) individuare annualmente le necessità straordinarie della Facoltà;
i) in collaborazione con il Comitato di promozione e il gruppo del *fund raising* della Facoltà, individuare le risorse possibili per le attività di didattica e di ricerca.

Art. 42 *Esercizio economico*

L'esercizio economico, cui deve fare riferimento il bilancio annuale, è stabilito dal 1 settembre al 31 agosto, secondo la cadenza dell'anno accademico.

Art. 43 *Il Comitato di Promozione*

Il Comitato di Promozione della Facoltà (cfr. *Statuta,* 45) è un organismo istituito dalla Conferenza Episcopale Triveneta allo scopo di supportare la vita della Facoltà con mezzi finanziari.

# Parte Seconda

# DEI GRADI ACCADEMICI[3]

## I. BACCALAUREATO

La Commissione dei Docenti del Ciclo Istituzionale, del Consiglio di Facoltà (2 aprile 2009) e del Consiglio del Preside (23 giugno 2009), hanno approvato ad experimentum la modifica dell'esame di Baccalaureato a partire dalla sessione estiva 2010.
La revisione della modalità dell'esame di Baccalaureato nasce per offrire allo studente migliori opportunità di una rielaborazione e presentazione più personale dei contenuti essenziali delle discipline teologiche. Non sono aggiunte tematiche specificatamente positive (Sacra Scrittura, Liturgia, Storia della Chiesa…) che vengono recuperate all'interno dei singoli nuclei tematici.
La nuova impostazione tende a ricalibrare gli esami finali dei tre cicli (baccellierato, licenza, dottorato), proporzionandone il carico di studio in maniera progressiva.

Terminati gli esami previsti nel piano studi del quinquennio, lo studente ha cinque anni per conseguire il titolo di Baccalaureato. L'esame di Baccellierato, è costituito da:

1. un **elaborato scritto** approvato da un Docente relatore [dalle 40 alle 80 cartelle, comprensive anche di note, bibliografia e indice (foglio A4, interlinea 2.0 per il testo e 1.0 per le note; font 12 punti Times Roman per il testo, 10 per le note; max 4.000 caratteri, spazi inclusi, per cartella)] nel quale il candidato dimostrerà:
   a) la capacità di affrontare ed esporre in maniera ordinata e metodologicamente corretta un tema teologico concordato con un Docenti;
   b) la conoscenza della bibliografia principale sull'argomento;
   c) l'uso di una corretta metodologia di ricerca e di esposizione scientifica della materia;
   d) una -almeno iniziale- capacità di valutazione critica.

Dell'elaborato finale di baccellierato il candidato presenterà alla Segreteria della Facoltà due copie, rilegate secondo le norme della FTTr, due mesi prima dell'esame orale, per consentire un tempo adeguato alla preparazione della prova orale.

2. Una **prova orale** della durata di sessanta minuti, suddivisa in tre colloqui successivi di venti minuti ciascuno (alla presenza di tre Docenti, più un presidente) sulla base di un Tesario che abbraccia tre aree teologiche (fondamentale, dogmatica, morale) nelle quali vengono individuati sedici nuclei fondamentali della teologia sviluppata nel percorso del Ciclo di studi: *Area Fondamentale*: 3

[3] Il presente Regolamento riguarda la sede di Padova, che prevede il percorso completo degli studi.

nuclei tematici; *Area Dogmatica*: 10 nuclei tematici (2 Cristologia; 2 Trinitaria; 2 Antropologia-Escatologia; 2 Ecclesiologia; 2 Sacramentaria); *Area Morale*: 3 nuclei tematici.

a) Il **primo colloquio** verte sulla presentazione dell'elaborato scritto (tema, scopo, obiettivi, risultati);

b) il **secondo colloquio** è attinente ad un nucleo tematico scelto dallo studente;

c) il **terzo colloquio** verte sui rimanenti nuclei tematici, a scelta dei Docenti, esclusi quelli inerenti alla esercitazione scritta e al secondo colloquio.

I Docenti possono verificare lo studente anche su nuclei tematici non attinenti alla disciplina che insegnano.

3. La **valutazione finale** è data dal 60% della media dei voti degli esami del quinquennio e dal 40% del voto di baccellierato comprensivo di elaborato scritto e prova orale;
4. allo studente viene comunicata la composizione della **commissione** il giorno prima della prova orale.
5. La **presentazione** dei nuclei tematici essenziali da parte dei Docenti è prevista, nell'orario di lezione del quinto anno, all'inizio del secondo semestre.

*I NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI*

**Area di Teologia Fondamentale**

Nuclei tematici:

1. Il principio "Rivelazione" nella teologia contemporanea (passaggio dal Vaticano I al Vaticano II con riferimento anche al concetto di fede; interpretazione di rivelazione nei teologi principali del XX secolo).
2. Il rapporto tra Rivelazione e S. Scrittura: verità ed ermeneutica della Scrittura.
3. Rivelazione cristiana nel contesto: impostazione della credibilità del cristianesimo in rapporto alla cultura contemporanea e alle altre religioni.

**Area di Teologia Dogmatica**

Nuclei tematici di *Trinitaria*:

1. La questione teologica di Dio e la sua autorivelazione storica.
2. Il mistero di Dio Uno-Trino nella riflessione e nella vita della Chiesa.

Nuclei tematici di *Cristologia*:

1. Il mistero pasquale di Gesù Cristo, il crocifisso risorto.
2. Gesù, il Figlio preesistente e incarnato.

Nuclei tematici di *Antropologia-Escatologia*:

1. La *predestinazione / chiamata* alla comunione con Dio in Cristo quale prospettiva che permette di cogliere in unità i diversi aspetti della visione cristiana dell'uomo.
2. Linee fondamentali di una teologia cristiana della creazione (rapporto creazione-

salvezza; confronto con i diversi contesti culturali nel corso della storia; questioni emergenti).

Nuclei tematici di *Ecclesiologia*:
1. Immanenza e trascendenza nei vari momenti storici della Chiesa.
2. Le quattro note della Chiesa: una rivisitazione dalla apologetica alla prospettiva ecumenica.

Nuclei tematici di *Sacramentaria*:
1. La Chiesa sacramento e comunione universale.
2. Dal Battesimo all'Eucaristia.

**Area di Teologia Morale**

Nuclei tematici:
1. Coscienza morale e fede cristiana
2. Significato unitivo e procreativo del matrimonio
3. I princìpi dell'insegnamento sociale della Chiesa

## II - LICENZA

Art. 1 *Requisiti*
Per ottenere il grado di Licenza specializzata si richiede:
a) avere frequentato il ciclo di licenza ed aver superato le verifiche di profitto prescritte;
b) attestare la conoscenza di due lingue straniere;
c) avere superato un esame davanti ad una Commissione di tre Docenti (*lectio coram*). La prova deve mostrare nel candidato la capacità di dibattere, con competenza teologica, un tema stabilito in precedenza;
d) aver difeso una tesi scritta su un tema che mostri la competenza teologica maturata nel campo di specializzazione prescelto.

Art. 2 *Tesi di Licenza*
Entro sei mesi dalla conclusione dei corsi del biennio di specializzazione e almeno sei mesi prima della data della discussione della tesi, lo studente è tenuto a depositare in Segreteria:
a) il titolo della tesi concordato con il Docente scelto come relatore, insieme con un indice provvisorio, non vincolante, ma che valga a determinarne con sufficiente chiarezza l'oggetto; b) un primo schema della "regione" del sapere teologico entro la quale si colloca la ricerca e che, costituendo il contesto prossimo della tesi, deve essere conosciuto in modo specialistico dal candidato.
b) La tesi (dalle 130 alle 250 pagine comprensive di note, bibliografia e indice, scrit-

ta su foglio A4 con una gabbia del testo che dovrà essere compresa nello spazio di mm. 250x130, testo in corpo 12 e carattere Times) dovrà mostrare la capacità di studiare in modo approfondito e critico un tema ben delimitato che mostri la competenza teologica nel campo di specializzazione scelto. È diretta da un Docente del ciclo di specializzazione (relatore principale) coadiuvato da un secondo relatore nominato dalla Direzione.

Art. 3 Eventuali eccezioni potranno essere valutate ed autorizzate a giudizio del Direttore del secondo ciclo.

Art. 4 Il *titolo della tesi* sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Professori o di un'apposita commissione, nella quale dovrà essere presente il Docente relatore della tesi, che illustrerà l'argomento.

Art. 5 Successive variazioni della definizione del tema, che possono mutare sostanzialmente gli obiettivi della tesi e l'organizzazione degli argomenti, saranno soggette alla medesima disciplina di approvazione.

Art. 6 La definizione della *"regione" del sapere teologico* avverrà mediante:
a) la formulazione di alcuni temi (tre o quatto) a carattere interdisciplinare.
b) l'indicazione di una bibliografia essenziale.

Art. 7 Lo studio effettivo di tale regione teologica da parte del candidato dovrà logicamente precedere la ricerca monografica e orientare la medesima.

Art. 8 La prova prevista dagli *Statuti* all'art. 38, c) con l'espressione "deve mostrare nel candidato la capacità di dibattere con competenza teologica, un tema stabilito in precedenza", si svolgerà nella maniera seguente:
a) quarantotto ore prima dell'esame i tre relatori di tesi proporranno al candidato un tema rientrante nella "regione" di cui sopra. Il tema potrà essere variamente concepito: *status quæstionis* su un argomento controverso, recensione critica di un articolo, abbozzo di sviluppo teorico di una tesi teorica, o simili. La scelta del tema terrà conto dell'obiettivo dell'esame, che è quello di accertare non tanto un sapere precedentemente memorizzato, quanto una capacità del candidato di sviluppare un'esposizione all'interno della regione assegnata servendosi di tutti gli strumenti bibliografici pertinenti.
b) l'effettivo svolgimento della prova si svolgerà in due momenti:
   1. esposizione del candidato, contenuta nel margine massimo di 30 minuti;
   2. discussione con i relatori di tesi, che proporranno al candidato eventuali obiezioni o domande di chiarimento su quanto esposto, e comunque su quanto attiene al tema proposto.

Art. 9 Le percentuali di concorso delle diverse votazioni a stabilire il voto complessivo di Licenza sono: 40% il voto della tesi scritta; 10% il voto della difesa della tesi; 30%

la media della votazione dei corsi; 20% la votazione riportata nell'esame di Licenza.

Art. 10 La discussione della tesi avverrà davanti a una Commissione formata dal Direttore del ciclo di specializzazione (o suo delegato) che la presiede e dai due relatori. Dovrà essere sostenuta entro tre anni accademici a partire dall'ultimo corso frequentato come alunno ordinario del ciclo di specializzazione. Decorso tale periodo è riservata al Direttore di ciclo la facoltà di concedere eventuali deroghe.

# III - DOTTORATO

Art. 11 Il terzo ciclo, della durata non inferiore a un triennio, si conclude con il conseguimento del III grado accademico o Dottorato. A partire dallo statuto della Facoltà (art. 39) vengono precisate alcune condizioni per il conseguimento del Dottorato: ammissione, corsi richiesti, scelta del tema della tesi e discussione.

Art. 12 *Ammissione*
Per essere ammesso al terzo ciclo di studio, lo studente deve:
a) aver conseguito la Licenza con giudizio favorevole al proseguimento degli studi di ricerca; tale giudizio favorevole è espresso con la qualifica non inferiore a 26/30;
b) garantire di avere a disposizione del tempo necessario (almeno il primo anno a tempo pieno) e delle condizioni favorevoli al lavoro scientifico;
c) dimostrare un'adeguata conoscenza delle lingue classiche e moderne (tre) indispensabili al tipo di ricerca prescelto.

Art. 13 *Corsi richiesti*
a) Gli studenti che hanno ottenuto la licenza specializzata nella Facoltà Teologica del Triveneto sono tenuti solamente a partecipare al seminario dottorale organizzato dalla Facoltà stessa.
b) Coloro che hanno fatto i loro studi di secondo ciclo in un'altra Facoltà di Teologia dovranno completare, al primo anno di iscrizione al dottorato, il numero di crediti istituiti dalla nostra Facoltà per il secondo ciclo (44 crediti), e in ogni caso integrare il loro curriculum con alcuni corsi (dai 2 ai 4, a seconda dell'indicazione del Preside), superando i relativi esami con una qualifica media non inferiore a 26/30.
c) All'atto dell'iscrizione il candidato deve presentare il *curriculum* completo degli studi teologici del primo e secondo ciclo.

Art. 14 *Scelta del tema della tesi di Dottorato*
a) Nel corso dei primi due semestri del terzo Ciclo, lo studente sceglierà tra i professori della Facoltà un relatore, con cui concordare il tema per la tesi di Dottorato e il piano di studio.
b) Sotto la guida del Direttore della tesi (primo relatore) lo studente preparerà il titolo della tesi e una prima descrizione del percorso di ricerca, presentando in Segreteria una copia, firmata dal Direttore di tesi, entro il primo anno di iscrizione.
c) Una Commissione, nominata e presieduta dal Preside, esaminerà lo schema di tesi, ed assegnerà al candidato, d'intesa con il Direttore della tesi, due correlatori. La Commissione ha la facoltà di apportare modifiche al titolo e allo schema di tesi. Una volta ottenuta l'approvazione, lo studente avrà a disposizione cinque anni per la presentazione della tesi, superati i quali necessita di una proroga da parte del Preside.
d) Il candidato è tenuto a mantenere frequenti contatti con il relatore ed eventual-

mente con il secondo relatore che gli viene comunicato dal Direttore, a garanzia del metodo scientifico nel lavoro di ricerca e nella stesura della tesi. Il terzo relatore viene comunicato in occasione della pre-discussione della tesi.

e) Quando la tesi è giunta a una stesura provvisoria, la Commissione accerta attraverso la pre-discussione, se il lavoro costituisca un vero contributo nel campo scientifico ed esamina la possibilità di ammissione della tesi alla discussione.

Art. 15 *Discussione e pubblicazione della tesi*

a) In vista della discussione lo studente consegna alla Segreteria cinque ~~sei~~ copie dattiloscritte della tesi, con il "nulla-osta" rilasciato dal relatore.
b) La Commissione per la discussione è composta dal Preside (o da un suo delegato) che la presiede, dal relatore della tesi e dai due correlatori..
c) Superato positivamente la difesa della tesi, lo studente viene proclamato *doctor renuntiatus.*
d) La Commissione giudica una eventuale pubblicazione (totale o parziale) della tesi; esprime una valutazione in trentesimi con la qualifica di merito e conferisce il titolo di "Dottore in S. Teologia".
e) Lo studente, ottenuto dalla Commissione il parere favorevole alla pubblicazione (totale o parziale) della tesi, prima della stampa definitiva deve consegnare in Segreteria cinque copie delle ultime bozze di stampa (corrette ed impaginate), per ottenere il *nihil obstat* da parte dei tre Relatori e del Preside.
f) Si ottiene il titolo e il diploma del Dottorato con tutti i diritti (*doctor creatus*) quando, stampata la tesi con le debite autorizzazioni, si fanno pervenire alla Segreteria cinquanta copie della pubblicazione, che verranno inviate alle Biblioteche delle Facoltà Teologiche.
g) La valutazione finale è data per l'80% dal voto della dissertazione scritta e per il 20% dal voto della discussione della medesima.

# Parte Terza

# RICONOSCIMENTO AGLI EFFETTI CIVILI IN ITALIA DEI TITOLI ACCADEMICI ECCLESIASTICI

## I. *Normativa vigente*

I Titoli accademici di ***Baccalaureato, Licenza e Dottorato in S. Teologia*** rilasciati dalla Facoltà Teologica del Triveneto sono di diritto pontificio. Agli effetti civili hanno valore secondo i Concordati, le legislazioni vigenti nei vari Stati, e le norme particolari delle singole Università o Istituti Universitari.

La situazione oggi vigente in Italia, salvi sempre i poteri discrezionali dei singoli Consigli di Facoltà degli Atenei e Istituti Universitari, è la seguente

«I titoli accademici in teologia e nelle discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato» (art. 10,2 della Legge 25/3/1985, n. 121)[1].

Con Decreto del Presidente della Repubblica (2 febbraio 1994, n. 175) viene approvata l'Intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici, secondo quanto segue:

«I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all'art. 1 [***Teologia*** e ***Sacra Scrittura***], conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si dovrà anche accertare che l'interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualità d'insegnamento per i titoli da riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualità d'insegnamento per i titoli da riconoscere come laurea. Al predetto fine l'interessato dovrà produrre il titolo accademico conseguito, corredato dall'elenco degli esami

[1] Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale», n. 85 del 10 aprile 1985.

sostenuti, in copia rilasciata dalla facoltà che lo ha conferito, autenticata dalla Santa Sede»[2].

Inoltre, i titoli accademici di ***Baccalaureato, Licenza e Dottorato*** sono riconosciuti validi ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica secondo le nuove norme dell'Intesa tra MPI – CEI (16 dicembre 1985, art. 4,3)[3].

La ***Licenza*** e il ***Dottorato*** sono riconosciuti validi, se vidimati dalle competenti Autorità ecclesiastiche e civili:

a) per l'immatricolazione nelle Università e Istituti universitari statali e liberi. Ai fini di esenzione da frequenze e abbreviazioni di corsi universitari, a discrezione delle Autorità accademiche, anche i certificati originali degli studi compiuti devono essere preventivamente vidimati e legalizzati (Circolare M.P.I. 2 ottobre 1971 n. 3787);

b) per l'abilitazione all'insegnamento nelle Scuole Medie di 1° grado, meramente private, o legalmente riconosciute, o pareggiate, dipendenti o no da enti ecclesiastici o religiosi. Tale riconoscimento viene concesso, mediante la dichiarazione ministeriale di equipollenza al titolo statale, a coloro che hanno superato, con esito positivo, due esami: uno di italiano e uno di storia civile, presso una Facoltà o Istituto universitario statale o libero (Art. 7 del R.D. del 6 maggio 1925 n. 1084);

c) per l'ammissione ai concorsi-esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento nelle scuole o istituti, parificati o pareggiati di istruzione media di 1° e 2° grado, dipendenti da enti ecclesiastici o religiosi, relativamente a quelle discipline per le quali sono richieste le lauree in Lettere o in Filosofia conseguite presso le Università statali o libere (Art. 31 della Legge 19 gennaio 1942 n. 86);

d) per l'esercizio provvisorio dell'insegnamento nei tipi e gradi di scuola di cui alla precedente lettera c), in attesa del conseguimento delle corrispondenti abilitazioni per esami di Stato (Nota ministeriale del 5 dicembre 1958 e successive estensioni: n. 411 del 10 novembre 1964; n. 498 del 29 novembre 1965; n. 429 del 15 novembre 1966);

e) come Laurea o Laurea magistrale per la partecipazione ai Concorsi ove è richiesta una Laurea magistrale senza specificare in quale disciplina.

---

[2] Estratto dalla «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 62 del 16 marzo 1994, p. 4: *Decreto* del Presidente della Repubblica del 2 febbraio 1994, n. 175.

[3] DPR del 16 dicembre 1985, n. 751 - Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (Pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale», n. 299 del 20 dicembre 1985).

Per le *vidimazioni* si richiede una *domanda* nella quale si specifichi lo scopo cui servirà il Diploma o Attestato.

II. *Procedura per il riconoscimento*

La procedura per il riconoscimento prevede i seguenti passaggi:

a) richiedere alla Segreteria della Facoltà o Istituto il certificato originale di Baccalaureato o di Licenza con l'elenco complessivo degli esami sostenuti che andrà a comporre il "certificato integrativo" (per gli esami sostenuti in altre Facoltà o Istituti è necessario allegare i certificati originali da richiedere alle rispettive segreterie).
   Nel "certificato integrativo" deve apparire la seguente dichiarazione:
   1. per il ***Baccalaureato in Teologia:*** "Con riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n.175 del 2 febbraio 1994, si certifica che la didattica complessiva per il conseguimento del titolo di Baccalaureato o di Licenza non è inferiore a 13. Si dichiara inoltre che a seguito delle innovazioni introdotte nell'ordinamento didattico universitario italiano con il D.M. 509/99 e successivamente con il D.M. 270/2004 i crediti acquisiti relativamente al Baccalaureato in Teologia corrispondono rispettivamente ai 180 crediti necessari per il conseguimento della Laurea nell'Ordinamento universitario italiano.
   2. per la ***Licenza in Teologia:*** "Con riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n.175 del 2 febbraio 1994, si certifica che la didattica complessiva per il conseguimento del titolo di Licenza non è inferiore a 20 annualità. Si dichiara inoltre che a seguito delle innovazioni introdotte nell'ordinamento didattico universitario italiano con il D.M. 509/99 e successivamente con il D.M. 270/2004 i crediti acquisiti relativamente al Baccalaureato in Teologia corrispondono rispettivamente ai 180 crediti necessari per il conseguimento della Laurea nell'Ordinamento universitario italiano. Inoltre i crediti acquisiti con il grado successivo al Baccalaureato cioè la Licenza corrispondono rispettivamente ai 120 crediti necessari per il conseguimento della Laurea Magistrale nell'ordinamento universitario italiano. Pertanto il totale dei crediti acquisiti per la Licenza in Teologia è di 300".

b) Recarsi presso la Congregazione per l'Educazione Cattolica (P.za Pio XII, n. 3, davanti alla Basilica di S. Pietro, III piano, tel. 06-69.88.41.67) muniti dei seguenti documenti: originale del diploma e fotocopia da autenticare; certificato degli anni di iscrizione, degli esami sostenuti e delle eventuali convalide, con i relativi voti e fotocopia; nulla osta (solo per i diaconi, i sacerdoti e i religiosi) del proprio Ordinario (Vescovo o Superiore/a Provinciale) alla richiesta di riconoscimento del titolo; domanda in carta semplice, indirizzata al Ministero dell'Università e della ricerca. Qualora si desideri che l'intera procedura sia attuata dagli officiali della

Congregazione, sarà chiesto un contributo economico e si dovranno attendere i tempi necessari per lo svolgimento della pratica.

c) Recarsi presso la Segreteria di Stato della S. Sede (Palazzo Apostolico – III piano, ingresso lato destro colonnato) con la copia autenticata del diploma e del certificato degli esami per ottenere l'autentica delle firme.

d) Recarsi presso la Nunziatura Apostolica in Italia (Via Po, 27) con due atti per ottenere il visto.

e) Recarsi presso la Prefettura di Roma, ufficio Bollo (Palazzo della Prefettura, Via Ostiense 131 L, aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00) con marca da bollo di €16,00 per ottenere la vidimazione;

f) Consegnare il tutto, opportunamente trattenendone fotocopia, corredato da domanda in carta semplice, presso il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica (P.le Kennedy, 20, EUR, apertura al pubblico dopo le ore 10, ufficio V, stanza 110).

Gli studenti stranieri sono tenuti a recarsi:

1) alla rispettiva Ambasciata presso la Santa Sede, dopo essersi recati presso la Congregazione per l'Educazione Cattolica e presso la Segreteria di Stato;
2) oppure al Consolato della rispettiva nazione facendo prima vidimare i documenti presso la Congregazione per l'Educazione Cattolica, la Segreteria di Stato, la Nunziatura Apostolica presso lo Stato italiano e la Prefettura di Roma.